



A.S.L. TO5

Regione Piemonte

*Azienda Sanitaria Locale
di Chieri, Carmagnola, Moncalieri e Nichelino*

Sede Legale – Piazza Silvio Pellico n. 1 – 10023 Chieri (TO) – tel. 011 94291 – C.F. e P.I. 06827170017

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 859 del 30/09/2019

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI PERSONE MINORI, DISABILI, ADULTE ED ANZIANE, RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL'ASLTO5 - DISTRETTO DI CARMAGNOLA. INDIZIONE DI GARA A PROCEDURA APERTA

Proponente - S.C. APPROVVIGIONAMENTI E LOGISTICA -

Direttore - dott.ssa Laura Bianco

Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI PERSONE MINORI, DISABILI, ADULTE ED ANZIANE, RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL'ASLTO5 - DISTRETTO DI CARMAGNOLA. INDIZIONE DI GARA A PROCEDURA APERTA

IL DIRETTORE GENERALE

dott. Massimo Uberti

(nominato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 8-6927 del 29/05/2018)

Su proposta del Direttore della S.C. APPROVVIGIONAMENTI E LOGISTICA, dott.ssa Laura Bianco, che attesta la legittimità formale e sostanziale di quanto di seguito indicato nonché la regolarità della fase istruttoria espletata dal responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della Legge 241/1990;

Premesso che:

- compete all'Azienda Sanitaria Locale provvedere all'approvvigionamento di tutto quanto necessario al funzionamento dei vari presidi e servizi;
- con deliberazione n. 688 del 21/06/2019, l'ASLTO5 ha sottoscritto un accordo di collaborazione con il Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale 31 per l'affidamento e la gestione dei servizi socio-sanitari da gestire congiuntamente per effetto di disposizioni della Regione Piemonte;
- in data 17/09/2019 il Direttore dei Distretti di Chieri e Carmagnola ha inviato il capitolato tecnico per l'indizione della gara per l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare a favore di persone minori, disabili, adulte ed anziane, residenti nel territorio dell'ASLTO5, Distretto di Carmagnola, che coincide con il territorio del Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale 31, che compartecipa al costo di esecuzione del contratto d'appalto. In particolare, Il C.I.S.A. 31 riconoscerà all'ASLTO5 il rimborso di parte dei costi sostenuti da quest'ultima per la gestione delle procedure di affidamento e più precisamente: € 5.000,00 (cinquemila/00) per ogni procedura sopra soglia comunitaria;
- il servizio di che trattasi non rientra tra le gare interaziendali e pertanto l'ASLTO5 può indire un'autonoma procedura di gara;
- trattasi di appalto di servizi, che – come disposto dagli artt. 142, 143 e 144 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. – è sottoposto ad un regime "alleggerito". Considerato tuttavia l'importo del contratto di che trattasi, si ritiene opportuno applicare la normativa generale in materia di appalti pubblici. Per il medesimo motivo, si ritiene opportuno non limitare la partecipazione (es. ad Enti del Terzo Settore);
- con atto n. 986 del 05/10/2018 è stato approvato il protocollo d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'uso a titolo gratuito del sistema informativo di negoziazione in modalità ASP fornito da Consip spa. Tale sistema permetterà all'ASLTO5 di indire le gare in modalità totalmente elettronica, come richiesto dalla Direttiva Comunitaria (considerando 52) e dall'art. 40 del Codice dei Contratti Pubblici;
- è pertanto necessario indire, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la gara a procedura aperta di importo superiore alla soglia comunitaria per la fornitura del servizio di assistenza domiciliare, con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa per un periodo di quarantotto mesi, più eventuale rinnovo di max quarantotto mesi;
- è stata scelta, per calcolare il punteggio del prezzo, la formula inversamente proporzionale, per le ragioni sotto indicate:
 - l'andamento della funzione non dipende dal valore della base d'asta, ma si fonda sui prezzi unitari proposti dai concorrenti

- non determina eccessive differenziazioni fra le singole offerte (anche a fronte di ribassi apprezzabilmente diversi), ma garantisce pur sempre un collegamento proporzionale (ed in sé non irragionevole) fra il prezzo offerto e la conseguente attribuzione del punteggio
 - la scelta della formula è discrezionale, purché non sia irragionevole
 - la giurisprudenza ha affermato che tale formula è legittima;
- si è deciso di attribuire un peso di 80 punti su 100 alla qualità, stante la particolarità del servizio;
- trattasi di un unico lotto, in considerazione dell'indivisibilità del servizio che deve essere unico per il territorio del Distretto di Carmagnola (c.d. lotto funzionale);
- sono stati predisposti i seguenti allegati alla presente determinazione a farne parte integrante e sostanziale: bando integrale di gara, estratto del bando di gara, capitolato tecnico, disciplinare di gara (predisposto adottando il Bando-tipo 1/2017 dell'ANAC), altri documenti di gara;
- il bando integrale verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito dell'Osservatorio Lavori Pubblici della Regione Piemonte e sul sito Internet dell'ASL, e per estratto su La Repubblica e La Stampa, nonché sul sito internet del Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale 31;
- SCR-Piemonte spa ha aggiudicato, sino al 31/07/2020, la gara per la fornitura del servizio di pubblicazione legale di atti e provvedimenti sulla Gazzetta Ufficiale e sui quotidiani nazionali e locali (gara 129-2017) alla società Lexmedia srl;
- alla suindicata società Lexmedia è stato richiesto un preventivo per la pubblicazione sui quotidiani La Repubblica e La Stampa e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- la fornitura di che trattasi non rientra nelle categorie di beni per le quali, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24/12/2015, gli enti del Servizio Sanitario Nazionale ricorrono a Consip spa o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure;
- né la società per azioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Consip) né SCR-Piemonte spa hanno aggiudicato Convenzioni per il servizio di che trattasi;
- il responsabile unico del procedimento è la dr.ssa Laura Bianco;
- la spesa preventivata per le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui due quotidiani ammonta a circa € 4.926,13 CIG ZE429D8F31;

VISTO:

- il considerando 52 della Direttiva 2014/24UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/02/2014, recepito dall'art. 40 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, che dispone che dal 18/10/2018 le comunicazioni e gli scambi di informazioni sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici;
- l'art. 95 comma 10 bis del D. Lgs. 50/2016 e smi che stabilisce "La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento";
- l'art. 34 c. 35 del D.L. 179/2012 conv. con L. 221/2012, ai sensi del quale le spese relative alla pubblicazione del bando sui quotidiani sono a carico degli aggiudicatari e devono essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione;

- l'art. 216 c. 11 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ai sensi del quale anche le spese relative alla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. Tali spese verranno addebitate in misura proporzionale all'importo totale di aggiudicazione;

- l'art. 142 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. dispone che gli avvisi sono pubblicati conformemente all'art. 72. Si applicano le procedure di aggiudicazione di cui agli artt. da 54 a 58 e da 60 a 65. Devono essere altresì applicate le disposizioni di cui agli artt. 68,69,75,79,80,83,95.

CONSIDERATO opportuno:

- indire la gara a procedura aperta di importo superiore alla soglia comunitaria per il servizio di assistenza domiciliare occorrente all'ASLTO5 – Distretto di Carmagnola - con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa per un periodo di quarantotto mesi, più eventuale rinnovo di max quarantotto;

Preso atto che il servizio proponente ha tenuto conto della normativa vigente in tema di spending review, nella predisposizione del presente provvedimento nei limiti derivanti dall'applicazione delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori e tutela della salute pubblica;

Viste le vigenti disposizioni di legge in materia;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo;

D E L I B E R A

Per le motivazioni esposte in premessa:

- 1) di indire, utilizzando il sistema informativo di negoziazione in modalità ASP fornito da Consip spa, la gara a procedura aperta di importo superiore alla soglia comunitaria per il servizio di assistenza domiciliare occorrente all'ASLTO5, con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa per un periodo di quarantotto mesi, più eventuale rinnovo di max quarantotto mesi;
- 2) di approvare il bando integrale allegato che sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito dell'Osservatorio Lavori Pubblici della Regione Piemonte e sul sito Internet dell'ASL;
- 3) di approvare il bando per estratto allegato, che sarà pubblicato su La Repubblica e La Stampa;
- 4) di approvare il capitolato tecnico, il disciplinare della gara (predisposto sulla base del Bando-tipo 1/2017 dell'ANAC) e gli altri documenti di gara allegati;
- 5) di dare atto che la presente deliberazione verrà inviata al Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale 31 per gli eventuali provvedimenti, nonché per la pubblicazione del bando sul proprio sito internet;
- 6) di dare atto che i seguenti allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
 - 1 – bando Gazzetta Ufficiale Unione Europea
 - 2 – bando Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana
 - 3 – estratto bando quotidiani
 - 4 – disciplinare

- 5 – DGUE
- 6 – patto integrità
- 7 – accordo privacy
- 8 – capitolato tecnico
- 9 – fac simile offerta economica

- 7) di dare atto che la spesa derivante dall'attuazione del presente provvedimento, quantificata in € 4.926,13 IVA inclusa, rientra nel budget di spesa 2019 attribuito con deliberazione n. 749 del 17/07/2019 alla S.C. Approvvigionamenti e Logistica, da iscriversi nel conto economico 3.10.04.50 Pubblicità su quotidiani e periodici;
- 8) di dare atto che la spesa derivante dall'attuazione del presente provvedimento, quantificata in € 600,00 IVA inclusa rientra nel budget di spesa 2019 attribuito con deliberazione n. 749 del 17/07/2019 alla S.C. Approvvigionamenti e Logistica, da iscriversi nel conto economico conto 3.10.10.18 Imposte tasse tributi a carico delle aziende Sanitarie.

Il Direttore Sanitario

- dott. Luciano Bernini -

Il Direttore Amministrativo

- dott. Massimo Corona –

Il Direttore Generale

- dott. Massimo Uberti -



A.S.L. TO5

Regione Piemonte

*Azienda Sanitaria Locale
di Chieri, Carmagnola, Moncalieri e Nichelino*

*Sede Legale - Piazza Silvio Pellico n. 1 - 10023 Chieri (TO) - tel. 011 94291 - C.F. e P.I.
06827170017*

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 859 del 30/09/2019

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI PERSONE MINORI, DISABILI,
ADULTE ED ANZIANE, RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL'ASLTO5 - DISTRETTO DI
CARMAGNOLA. INDIZIONE DI GARA A PROCEDURA APERTA

Inviata al Collegio Sindacale il 02/10/2019

Pubblicata all'Albo Pretorio online dal 07/10/2019 al 16/10/2019

Esecutiva dal 17/10/2019



A.S.L. TO5

Regione Piemonte

*Azienda Sanitaria Locale
di Chieri, Carmagnola, Moncalieri e Nichelino*

*Sede Legale - Piazza Silvio Pellico n. 1 - 10023 Chieri (TO) - tel. 011 94291 - C.F. e P.I.
06827170017*

Questo atto è stato firmato digitalmente da:

Bianco Laura - Direttore S.C. APPROVVIGIONAMENTI E LOGISTICA

Bernini Luciano - Direttore Sanitario

Corona Massimo - Direttore Amministrativo

Uberti Massimo - Direttore Generale

Gilli Paola - il funzionario incaricato alla pubblicazione

Bando di gara**Servizi****Legal Basis:**

Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice**I.1) Denominazione e indirizzi**

REGIONE PIEMONTE - ASLTO5

Piazza Silvio Pellico n. 1

Chieri To

10023

Italia

Tel.: +39 01194294539

E-mail: beccati.nadia@aslto5.piemonte.it

Codice NUTS: ITC11

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: <http://www.aslto5.piemonte.it>

I.2) Appalto congiunto**I.3) Comunicazione**

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.aslto5.piemonte.it

Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice

Altro tipo: aslto5

I.5) Principali settori di attività

Salute

Sezione II: Oggetto**II.1) Entità dell'appalto****II.1.1) Denominazione:**

servizio di assistenza domiciliare

II.1.2) Codice CPV principale

85320000

II.1.3) Tipo di appalto

Servizi

II.1.4) Breve descrizione:

servizio di assistenza domiciliare

II.1.5) Valore totale stimato

Valore, IVA esclusa: 3 344 784.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti

Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione**II.2.1) Denominazione:**

- II.2.2) **Codici CPV supplementari**
- II.2.3) **Luogo di esecuzione**
Codice NUTS: ITC11
- II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**
servizio di assistenza domiciliare
- II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
- II.2.6) **Valore stimato**
- II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
rinnovo max mesi 48
- II.2.10) **Informazioni sulle varianti**
Sono autorizzate varianti: no
- II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
rinnovo eventuale per max 48 mesi
- II.2.12) **Informazioni relative ai cataloghi elettronici**
- II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
- II.2.14) **Informazioni complementari**

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

- III.1) **Condizioni di partecipazione**
- III.1.1) **Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale**
- III.1.2) **Capacità economica e finanziaria**
- III.1.3) **Capacità professionale e tecnica**
- III.1.5) **Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati**
- III.2) **Condizioni relative al contratto d'appalto**
- III.2.1) **Informazioni relative ad una particolare professione**
- III.2.2) **Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:**
- III.2.3) **Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto**

Sezione IV: Procedura

- IV.1) **Descrizione**
- IV.1.1) **Tipo di procedura**
Procedura aperta
- IV.1.3) **Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione**
- IV.1.4) **Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo**

- IV.1.6) **Informazioni sull'asta elettronica**
- IV.1.8) **Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)**
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
- IV.2) **Informazioni di carattere amministrativo**
- IV.2.1) **Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura**
- IV.2.2) **Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione**
Data: ~~22/10/2019~~
Ora locale: 12:00
- IV.2.3) **Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare**
- IV.2.4) **Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:**
Italiano
- IV.2.6) **Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta**
- IV.2.7) **Modalità di apertura delle offerte**
Data: ~~22/10/2019~~
Ora locale: 14:00

Sezione VI: Altre informazioni

- VI.1) **Informazioni relative alla rinnovabilità**
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
- VI.2) **Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici**
- VI.3) **Informazioni complementari:**
Per Informazioni e/o chiarimenti in ordine alla gara ed alla presentazione delle offerte, rivolgersi alla SC Approvvigionamenti e Logistica sede di Chieri (Dr.ssa Nadia Beccati – tel. 011/94294539 beccati.nadia@aslto5.piemonte.it).
Il RUP della presente gara è la dr.ssa Laura Bianco
Il presente bando e tutta la documentazione di gara sono pubblicati sul sito aziendale: www.aslto5.piemonte.it e sul sito www.acquistinretepa.it - bandi - altri bandi.
- VI.4) **Procedure di ricorso**
- VI.4.1) **Organismo responsabile delle procedure di ricorso**
Tribunale Amministrativo Regionale
Torino
Italia
- VI.4.2) **Organismo responsabile delle procedure di mediazione**
- VI.4.3) **Procedure di ricorso**
- VI.4.4) **Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso**
- VI.5) **Data di spedizione del presente avviso:**

BANDO DI GARA

I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Regione Piemonte - Azienda Sanitaria A.S.L. TO 5 – Piazza Silvio Pellico n. 1 – 10023 – Chieri (To) - Italia – S.C. Approvvigionamenti e Logistica

Ulteriori informazioni, il capitolato d'oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate all'indirizzo sopra indicato.

II.1.1) Denominazione: servizio di assistenza domiciliare

II.1.2) Codice CPV principale: 85320000-8

II.1.3) Tipo di appalto: servizio

II.1.5) Valore totale stimato: € 1.574,016,00 per 4 anni + eventuale rinnovo 4 anni € 1.574,016,00 + eventuale proroga 6 mesi € 787.008,00

II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no.

II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS: ITC11

II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.7) Durata del contratto d'appalto: durata in mesi: 48. Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì. Descrizione dei rinnovi: rinnovo max mesi quarantotto

IV.1) Tipo di procedura: procedura aperta

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: ----- ora locale: **12:00**

IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: ----- ora locale: -----

VI.3) Per Informazioni e/o chiarimenti in ordine alla gara ed alla presentazione delle offerte, rivolgersi alla SC Approvvigionamenti e Logistica sede di Chieri (Dr.ssa Nadia Beccati – tel. 011/94294539 beccati.nadia@aslto5.piemonte.it)

Il RUP della presente gara è la dr.ssa Laura Bianco

Il presente bando e tutta la documentazione di gara sono pubblicati sul sito aziendale: www.aslto5.piemonte.it.

VI.5) Data di spedizione del presente avviso -----

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dr. Massimo CORONA)

ESTRATTO BANDO DI GARA

L'Azienda Sanitaria A.S.L. TO 5– Piazza Silvio Pellico n. 1– Chieri (To), ha indetto procedura aperta per l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare

Durata: 48 mesi rinnovabili per ulteriori max 48 mesi

Importo presunto: €3.344.784,00 IVA esclusa

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.

Le offerte, corredate da tutta la documentazione prevista dal bando/capitolato, dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno -----

Il bando integrale di gara, inviato al GUUE il ----- potrà essere scaricato dal sito aziendale www.aslto5.piemonte.it.

Eventuali informazioni possono essere richieste alla S.C. Approvvigionamenti e Logistica–tel. 011/94294539 dr.ssa Nadia Beccati.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dr. Massimo CORONA)

DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA
DOMICILIARE
CIG 8037659608

1. PREMESSE

Con atto a contrarre n. ----- del -----, questa Amministrazione ha deliberato di affidare la fornitura del servizio di assistenza domiciliare.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la dr.ssa Laura BIANCO.

La presente gara è pubblicata sul sito aziendale (www.aslto5.piemonte.it) e sul sito di Consip (www.acquistinretepa.it – bandi – altri bandi).

1.1 IL SISTEMA

La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente espressamente previsto, attraverso l'utilizzazione di un Sistema telematico (di seguito per brevità anche solo "Sistema"), conforme all'art. 40 e alle prescrizioni di cui all'art. 58 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005, dettagliatamente descritto nel seguito, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle offerte stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come meglio specificato nel presente Disciplinare di gara.

L'ASLTO5 (di seguito, per brevità, l'Amministrazione) si avvarrà di tale Sistema in modalità ASP (Application Service Provider).

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile: a) la previa registrazione al Sistema, con le modalità e in conformità alle indicazioni che saranno rese successivamente; b) il possesso e l'utilizzo della firma digitale di cui all'art. 1, co. 1, lett. s) del D. Lgs.n. 82/2005; c) la seguente dotazione tecnica minima: un personal computer collegato ad internet e dotato di un browser Microsoft Internet Explorer 7.0 o superiore, oppure Mozilla Firefox 3+ o superiore; Safari 3.1+ o superiore, Opera 10+ o superiore, Google Chrome 2+ o superiore; un programma software per la conversione in formato pdf dei file che compongono l'offerta.

Il Sistema è costituito da una piattaforma telematica di negoziazione nella disponibilità di Consip S.p.A., conforme alle regole stabilite dal D. Lgs. n. 82/2005 e dalle pertinenti norme del Codice.

Salvo il caso di dolo o colpa grave, la Consip S.p.a. ed il Gestore del Sistema non potranno essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, che dovessero subire gli operatori economici registrati, i concorrenti, l'Amministrazione, o, comunque, ogni altro utente (utilizzatore) del Sistema, e i terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema.

Si precisa, altresì, che ciascun operatore economico, per la presentazione dell'offerta, ha a

disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 13 MB per singolo file, oltre la quale non ne è garantita la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l'invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file. Per quanto concerne, invece, l'area comunicazioni del Sistema, ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 6 MB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori si suggerisce l'invio di più comunicazioni.

È in ogni caso responsabilità dei concorrenti far pervenire all'Amministrazione tempestivamente tutti i documenti e le informazioni richieste per la partecipazione alla gara, pena l'esclusione dalla procedura.

Ogni operazione effettuata attraverso il Sistema:

1. è memorizzata nelle registrazioni di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta a Sistema;
2. si intende compiuta nell'ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema.

Il tempo del Sistema è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il Sistema medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni schermata del Sistema. In particolare, il tempo del Sistema è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall'uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^{-6} secondi).

Le registrazioni di sistema relative ai collegamenti effettuati al Sistema e alle relative operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura, sono conservate nel Sistema e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della Legge n. 241/1990.

Le registrazioni di sistema sono effettuate ed archiviate, anche digitalmente, in conformità alle disposizioni tecniche e normative emanate ai sensi degli articoli 43 e 44 del D. Lgs. n. 82/2005.

Tutti gli utenti, con l'utilizzazione del Sistema esonerano la Consip S.p.A., il Gestore del Sistema e l'Amministrazione da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il Sistema medesimo. Ove possibile la Consip S.p.A. e/o il Gestore del Sistema comunicheranno anticipatamente agli utenti del Sistema gli interventi di manutenzione sul Sistema stesso. Gli utenti del Sistema, in ogni caso, prendono atto ed accettano che l'accesso al Sistema utilizzato per la presente procedura potrà essere sospeso o limitato per l'effettuazione di interventi tecnici volti a ripristinarne o migliorarne il funzionamento o la sicurezza.

Qualora si desideri ausilio nel superamento di problemi tecnici riscontrati nel corso della procedura di Registrazione e/o presentazione dell'offerta, si consiglia di contattare il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito www.acquistinretepa.it, di lasciare i dati identificativi dell'impresa e di specificare le problematiche riscontrate, fermo restando il rispetto di tutti i termini perentori previsti nella documentazione di gara.

1.2 GESTORE DEL SISTEMA

Fermo restando che, per la presente procedura, stazione appaltante ed Amministrazione aggiudicatrice è l'ASLTO5, la stessa si avvale, per il tramite di Consip, del supporto tecnico del Gestore del Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito www.acquistinretepa.it risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all'uopo esperita) incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema,

assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.

Il Gestore del Sistema è, in particolare, Responsabile della sicurezza logica e applicativa del Sistema stesso e riveste il ruolo di Amministratore di Sistema ai sensi della disciplina che regola la materia. Lo stesso è altresì responsabile dell'adozione di tutte le misure stabilite dal D. Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali.

L'offerta per la presente procedura deve essere presentata esclusivamente attraverso il Sistema, e quindi per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, ove espressamente previsto.

1.3 REGISTRAZIONE

Per poter presentare offerta tramite il Sistema è necessario procedere alla Registrazione presso il Sistema. La Registrazione deve sempre essere effettuata - necessariamente - da un operatore economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta e non in quella della semplice registrazione.

La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo. All'esito della Registrazione al soggetto che ne ha fatto richiesta viene rilasciata una *userid* e una *password* (d'ora innanzi anche "*account*"). L'*account* è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica e di firma elettronica ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale). Il titolare dell'*account* è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi, in conformità a quanto previsto dall'art. 13 delle Regole del sistema e-Procurement. L'*account* creato in sede di registrazione è necessario per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'*account* riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'*account* all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati (tra cui in particolare le Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, Allegato 5), e le istruzioni presenti nel sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito www.acquistinretepa.it o le comunicazioni attraverso il Sistema.

In caso di violazione delle Regole tale da comportare la cancellazione della Registrazione dell'operatore economico, l'operatore economico medesimo non potrà partecipare alla presente procedura.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) capitolato speciale;

- 2) Bando di gara;
- 3) Disciplinare di gara;
- 4) Patto di integrità (approvato con deliberazione dell'ASLTO5 n. 164 del 14/02/2018);
- 5) Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione
- 6) DGUE
- 7) capitolato generale
- 8) fac simile offerta economica
- 9) Accordo per il trattamento dei dati

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <http://bandi.aslto5.piemonte.it> e sul sito di Consip www.acquistinretepa.it – bandi – altri bandi.

Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da uno dei certificatori iscritti all'Elenco di cui all'articolo 29 del D. Lgs. 82/2005 e disponibile sul sito www.agid.gov.it. Sui suddetti siti Internet è disponibile la versione elettronica della documentazione in formato PDF/Word/Excel non firmata digitalmente. In caso di discordanza tra le due versioni in formato elettronico a prevalere sarà la versione firmata digitalmente.

La Deliberazione AVCP n. 111 del 20.12.2012, così come modificata dal comunicato del Presidente del 12.6.2013 e aggiornata con Delibera dell'ANAC del 17.2.2016 n. 157, all'art. 9 comma 1 bis, per gli appalti di importo a base d'asta pari o superiore a € 40.000,00 svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici stabilisce che il ricorso al sistema AVCPass per la verifica dei requisiti sarà regolamentato attraverso una successiva deliberazione dell'Autorità. Visto che alla data di pubblicazione del Bando di gara non risulta essere stata pubblicata la suindicata deliberazione, l'Amministrazione effettuerà la verifica circa il possesso dei requisiti generali inerenti la presente iniziativa con le modalità descritte nel presente Disciplinare.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno quindici giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione al Sistema stesso.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite in formato elettronico, almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://bandi.aslto5.piemonte.it/>

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Anche ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs.n. 50/2016 e s.m.i. l'operatore economico con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio nell'apposita "Area comunicazioni" ad

esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura. L'operatore economico elegge altresì domicilio presso la sede e l'indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della presentazione dell'OFFERTA.

Nel caso di indisponibilità del Sistema, e comunque in ogni caso in cui l'Amministrazione lo riterrà opportuno, l'Amministrazione invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura per mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato dal concorrente.

Ai medesimi fini, in caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti ogni impresa facente parte del RTI o del Consorzio con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio nell'apposita area del Sistema ad essa riservata.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto in considerazione dell'indivisibilità del servizio, che deve essere unico ed uguale per tutta l'ASLTO5. (c.d. lotto funzionale).

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. L'importo quadriennale è pari ad € 1.574,016,00 per 4 anni + eventuale rinnovo 4 anni € 1.574,016,00 + eventuale proroga 6 mesi € 787.008,00.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

Il servizio è effettuato secondo i termini e le condizioni indicate nell'allegato capitolato tecnico, dalla data indicata nell'atto di aggiudicazione per quattro anni.

4.2 OPZIONI E RINNOVI

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a max quattro anni.

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nei seguenti casi:

- revisione prezzi, previa richiesta motivata e corredata di pezze giustificative da parte dell'aggiudicatario. La stazione appaltante, previa istruttoria, comunica le risultanze all'aggiudicatario. In ogni caso, la revisione non potrà essere riconosciuta per importi superiori a quelli degli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati (c.d. indici FOI), ovvero dei prezzi di riferimento, ove esistenti. La revisione potrà essere richiesta solo a

decorrere dal secondo anno dalla data di inizio contratto e non potrà in nessun caso essere richiesta per periodi antecedenti alla richiesta.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete

partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara o documento equivalente.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

Non richiesti

7.3 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

Non richiesti

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;

- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

8. AVVALIMENTO

Non si applica.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti vigenti dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'importo totale di € 3.344.784,00 ovvero altra percentuale ai sensi dell'art. 93, comma 1 del Codice, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso l'ASLTO5 - Piazza Silvio Pellico n. 1 - Chieri (To) - C.F. e P.I. 06827170017 - IBAN IT76S0306930360100000046156 - con la seguente causale "garanzia provvisoria gara servizio assistenza domiciliare". Dovrà essere presentata a Sistema una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre l'impegno al rilascio della garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario, sopra menzionata
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze; essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al Decreto del Ministero delle attività produttive del 19 gennaio 2018, n. 31;
- 4) avere validità per almeno 180 gg dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005);
- duplicato informatico di documento informatico ai sensi dell'art. 23 bis del d.lgs. 82/2005 se prodotta in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del medesimo decreto;
- fotocopia della cauzione. Potrà essere richiesto l'invio dell'originale cartaceo a comprova, in qualsiasi momento.

In caso di bonifico dovrà essere presentata a Sistema una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre a pena di esclusione l'impegno al rilascio della garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia **espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.**

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti, secondo le modalità di seguito indicate al paragrafo 12.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento

informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Non previsto.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC+, pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione “contributi in sede di gara”.

A riprova dell'avvenuto pagamento del contributo all'A.N.AC., il partecipante deve inviare e fare pervenire all'Amministrazione attraverso il Sistema:

- a) in caso di versamento **on line** mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express, copia della ricevuta, trasmessa dal “sistema di riscossione”, del versamento del contributo;
- b) in caso di versamento in contanti – mediante il modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione e attraverso i punti vendita della rete dei tabaccai abilitati - copia dello scontrino rilasciato dal punto vendita corredata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del DPR 445/2000, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura;
- c) in caso di versamento attraverso bonifico bancario internazionale da parte di operatore economico straniero copia della ricevuta del bonifico bancario corredata da dichiarazione di autenticità, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura.

La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dal lotto per il quale non è stato versato il contributo, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Tutti documenti relativi alla presente procedura fino all'aggiudicazione dovranno essere inviati all'Amministrazione, ove non diversamente previsto, esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema, in formato elettronico ed essere sottoscritti, ove richiesto con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs.n. 82/2005.

L'OFFERTA dovrà essere fatta pervenire dal concorrente all'Amministrazione attraverso il Sistema, **entro e non oltre il termine perentorio delle ore ----- del giorno indicato al punto IV.2.2) del Bando di gara**, pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la sua irregolarità.

L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema.

Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, l'Amministrazione adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del d. lgs. n. 50/2016, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga, il Sistema assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate. E' consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla.

La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso tutti gli indirizzi Internet disponibili di cui al punto I.1 del Bando di gara.

L'“OFFERTA” è composta da:

A – **Documentazione amministrativa;**

B – **Offerta tecnica;**

C – **Offerta economica**

Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni ivi previste sulla base delle regole indicate nella seguente tabella:

Documento	Sezione
DGUE concorrente	DGUE - Documento di gara unico europeo dell'impresa concorrente
Dichiarazioni integrative concorrente	Dichiarazioni integrative concorrente
Domanda di partecipazione	Domanda di partecipazione alla gara
Procure	Eventuali procure
Atto costitutivo di RTI o Consorzio ordinario	Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi
F23 attestante il pagamento del bollo	Comprova imposta di bollo
Documento attestante il pagamento del contributo CIG	Documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo all'ANAC
Patto integrità	Patto integrità
Certificazioni e documenti per la riduzione della garanzia provvisoria	Eventuale documentazione necessaria ai fini della riduzione della cauzione

Garanzia provvisoria e impegno	Cauzione provvisoria e documentazione a corredo
Offerta tecnica Documento	Sezione
Progetto ai sensi del capitolato speciale	Documentazione tecnica
Offerta economica Documento	Sezione
Offerta economica (<i>generata dal sistema</i>)	Scheda – Componente economica
Prospetto excel Offerta economica	Offerta economica excel coi prezzi

Sul sito www.acquistinretepa.it, nell'apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell'**OFFERTA** dovrà avvenire attraverso l'esecuzione di passi procedurali che consentono di predisporre ed inviare i documenti di cui l'**OFFERTA** si compone.

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta, che non siano già in formato .pdf, devono essere tutti convertiti in formato .pdf.

La presentazione dell'**OFFERTA** e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'**OFFERTA** deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema.

Si chiede al concorrente coerenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in **OFFERTA**.

E' sempre possibile modificare i passi precedentemente eseguiti: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione alla procedura di preparazione dell'offerta guidata dal Sistema, in quanto le modifiche effettuate potranno avere conseguenze sui passi successivi. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto di ogni fase e di ogni passo relativo alla presentazione dell'**OFFERTA**.

L'invio dell'**OFFERTA**, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell'apposita funzione di "conferma ed invio" della medesima.

Il Sistema utilizzato dall'Amministrazione adotta una modalità di esecuzione delle predette azioni e attività tale da consentire il rispetto della massima segretezza e riservatezza dell'**OFFERTA** e dei documenti che la compongono, e tale da garantire la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dell'offerta medesima.

La presentazione dell'**OFFERTA** mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'**OFFERTA** medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A., del Gestore del Sistema e dell'Amministrazione ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'**OFFERTA** non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Consip S.p.a., il Gestore del Sistema e l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Consip S.p.A. si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Si precisa inoltre che:

- l'**OFFERTA** presentata entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente;
- entro il termine di presentazione dell'**OFFERTA**, chi ha presentato un'**OFFERTA** potrà

ritirarla; un'OFFERTA ritirata equivarrà ad un'offerta non presentata;

- **il Sistema non accetta OFFERTE presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine di presentazione delle OFFERTE, nonché OFFERTE incomplete di una o più parti la cui presenza è necessaria ed obbligatoria.**

Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell'OFFERTA, a **pena di esclusione**, i documenti specificati nei successivi paragrafi, ove richiesto, sottoscritti con firma digitale. Si raccomanda di inserire detti allegati nella sezione pertinente ed in particolare, **di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.**

Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell'OFFERTA, che il Sistema può rinominare in sola visualizzazione i *file* che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell'offerta.

Il concorrente che intenda partecipare in forma riunita (es. RTI/Consorzi, sia costituiti che costituendi) dovrà in sede di presentazione dell'OFFERTA indicare la forma di partecipazione e indicare gli operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente una password dedicata esclusivamente agli operatori riuniti, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell'OFFERTA.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante, per il tramite del proprio organo interno, competente per questa fase, assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante, per il tramite del proprio organo interno competente per la specifica fase, invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La Documentazione amministrativa è costituita da: la domanda di partecipazione (che include le dichiarazioni integrative), il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta in bollo e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

La domanda di partecipazione dovrà essere caricata a Sistema.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta con firma digitale:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di

organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore/legale rappresentante sottoscrittore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

Modalità di pagamento del bollo

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire mediante l'utilizzo del modello F23, con specifica indicazione: campo 4: dati identificativi del concorrente

campo 5: dati identificativi della stazione appaltante (ASLTO5 – Piazza Silvio Pellico n. 1 – Chieri To – C.F. 06827170017)

campo 11: 456T

campo 12: imposta di bollo Gara servizio assistenza domiciliare

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà far pervenire all'Amministrazione entro il termine di presentazione dell'offerta attraverso il Sistema copia informatica dell'F23.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione al seguente link <http://bandi.aslto5.piemonte.it> secondo quanto di seguito indicato.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice – cfr. punto 15.3.1 n. 1 del presente Disciplinare.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «A» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato e sottoscritto digitalmente:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;

4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
5. accetta il patto di integrità/protocollo di legalità approvato con deliberazione dell'ASLTO5 n. 164 del 14/02/2018 allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012). A tal fine, produce anche il patto di integrità firmato;
6. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento vigente reperibile a questo link:

<http://www.aslto5.piemonte.it/delibere/PubblicazioneFtpDelibere/DL33/atticodice.xml>

e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

7. accetta, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario.

Il Fornitore, essendo in possesso dei requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità atti a garantire il pieno rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, è idoneo ad assumere il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali, ed è consapevole che, in caso di aggiudicazione della gara sarà nominato dall'Amministrazione "Responsabile del trattamento dei dati personali" per l'Amministrazione ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (di seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), nonché della normativa italiana di adeguamento al GDPR, previa verifica dei requisiti richiesti dalla disciplina vigente, nazionale e comunitaria da parte dell'Amministrazione. In tal caso, si impegna a presentare all'Amministrazione le garanzie e ad adottare tutte le misure tecniche e organizzative idonee ed adeguate ad adempiere alla normativa e regolamentazione in vigore sul trattamento dei dati personali sulla base di quanto previsto nell'Allegato denominato "Accordo per il trattamento dei dati" e si impegna ad eseguire quanto necessario per ottemperare a qualsivoglia modifica delle Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali applicabili al trattamento dei Dati Personali, che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali) per il Responsabile del trattamento dei dati personali collaborando, nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse, con il Titolare del trattamento affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti e alle nuove misure durante l'esecuzione del Contratto, senza oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione;

8. dichiara di accettare espressamente la seguente clausola del capitolato generale:

Per ogni controversia derivante dal presente contratto è competente il Foro di Torino

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”

9. dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

10. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

Per tutti gli operatori economici

11. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
12. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
13. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del suddetto Regolamento.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

14. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

15. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC

16. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice

17. copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

16. CONTENUTO DELLA OFFERTA TECNICA

Con riferimento alla presente procedura, il concorrente deve a **pena di esclusione** dalla gara inviare

e fare pervenire all'Amministrazione un'*Offerta Tecnica*, secondo la seguente procedura:

- invio attraverso l'inserimento a Sistema del progetto, suddiviso nei vari criteri (n. 4) ai fini dell'attribuzione del punteggio di qualità.

Il progetto deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

17. CONTENUTO DELLA OFFERTA ECONOMICA

Con riferimento alla presente procedura, il concorrente dovrà, a pena di esclusione, inviare e fare pervenire all'Amministrazione attraverso il Sistema, un'*Offerta economica* secondo la procedura e le modalità che seguono:

- inserimento nell'apposita sezione del Sistema dei valori richiesti con modalità solo in cifre; tali valori verranno riportati su una dichiarazione d'offerta generata dal Sistema in formato .pdf "Offerta economica", che il concorrente dovrà inviare e fare pervenire all'Amministrazione attraverso il Sistema dopo averla: i) scaricata e salvata sul proprio PC; ii) sottoscritta digitalmente;
- fac simile offerta economica con i prezzi (compilare tutti i campi ed allegare in formato excel)

In caso di discordanza tra i prezzi inseriti nell'offerta economica a Sistema e nel fac simile di offerta excel, prevale l'offerta economica generata dal Sistema.

L'"Offerta economica" contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi:

- a) prezzi unitari (anche nel caso dei lotti composti) al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.

Qualora il concorrente inserisca valori con un numero maggiore di decimali, tali valori saranno troncati dal Sistema al secondo decimale

- b) inserimento nella sezione "fac simile offerta economica" (allegato 8) coi prezzi
- c) la **stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro** di cui all'art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.
- d) la **stima dei costi della manodopera**, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice;

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con firma digitale con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	Punteggio massimo
Offerta tecnica	Punteggio massimo 80
Offerta economica	Punteggio massimo 20
TOTALE	100

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

PUNTEGGIO DA ASSEGNARE ALL'OFFERTA TECNICA (max. 80 punti)

L'offerta tecnica, dovrà essere così articolata:

1. Analisi del contesto territoriale (distrettuale/consortile) – max. punti 5
2. Progetto gestionale – max. punti 25
3. Migliorie al servizio – max. punti 20
4. Struttura gestionale e organizzativa – max. punti 10
5. Indicatori di monitoraggio – max. punti 5
6. Formazione – max. punti 15

ATTRIBUZIONE PUNTEGGI - OFFERTA TECNICA			
1	Analisi del contesto consortile. L'Amministrazione intende verificare la conoscenza da parte del concorrente del contesto territoriale in cui si svolgerà l'intervento.	Il concorrente dovrà descrivere il contesto territoriale e la rete istituzionale, ai fini della realizzazione dell'intervento.	Il punteggio max punti 5 sarà attribuito in relazione al grado di conoscenza del contesto e della rete istituzionale.
2	Progetto gestionale L'Amministrazione intende valutare la competenza nella presa in carico degli utenti	Il concorrente dovrà illustrare in forma sintetica la modalità di programmazione e gestione del progetto assistenziale personalizzato, esemplificando "casi" specifici	Il punteggio max punti 25 sarà attribuito in relazione al grado di conoscenza di prassi di intervento e di relazione.
3	Migliorie al servizio L'Amministrazione intende valorizzare iniziative migliorative che possono integrare il presente servizio	Il concorrente dovrà indicare proposte originali concretamente realizzabili, di reale utilità, finanziate e quantificate in sede di offerta e senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione.	Il punteggio max punti 20 sarà attribuito sulla base della pertinenza delle proposte e della realizzabilità delle stesse.
4	Struttura gestionale e organizzativa L'Amministrazione intende valutare la competenza organizzativa interna del servizio, erogato su più sedi, compresa la gestione delle emergenze e degli imprevisti.	Il concorrente dovrà indicare come il servizio è organizzato, secondo modalità che assicurino la regolare gestione ed il superamento delle criticità.	Il punteggio max punti 10 sarà attribuito in relazione alle modalità organizzative, alla flessibilità e alla capacità di superamento delle criticità.

5	Indicatori di monitoraggio	Il concorrente dovrà descrivere un programma articolato di interventi e strumenti utilizzati per la rilevazione della qualità del servizio	Il punteggio max punti 5 sarà attribuito in relazione agli strumenti individuati per la rilevazione della qualità
6	Formazione L'Amministrazione intende valutare il piano di formazione del personale, con costi a carico dell'Appaltatore.	Il concorrente dovrà descrivere un piano di formazione articolato, relativo alla conoscenza delle competenze per la gestione del servizio	Il punteggio max punti 15 sarà attribuito in relazione alla redazione di un piano dettagliato di interventi formativi.

Il progetto dovrà essere suddiviso in modo chiaro tra i sei criteri sopra indicati.

I punteggi ottenuti verranno apprezzati fino al secondo decimale con arrotondamento.

Ciascun componente della commissione attribuirà discrezionalmente per ogni parametro un giudizio a cui corrisponde un coefficiente compreso tra 0 e 1 come di seguito:

- non valutabile 0,0
- appena valutabile 0,1
- minimo 0,2
- molto limitato 0,3
- limitato 0,4
- non completamente adeguato 0,5
- sufficiente 0,6
- più che sufficiente 0,7
- buono 0,8
- più che buono 0,9
- ottimo 1,0

Per ogni criterio la commissione calcolerà la media dei coefficienti assegnati dai componenti e procederà a trasformare la stessa in punteggi definitivi.

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO ALL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un punteggio

secondo la seguente formula:

$$x = \frac{\text{prezzo più basso} \times 20}{\text{prezzo offerto}}$$

METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

Terminata l'attribuzione del punteggio di qualità da parte della commissione giudicatrice, il Direttore della S.C. Approvvigionamenti e Logistica o suo delegato, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo:

Punteggio totale qualità (max 80 punti, non riparametrato) + punteggio totale prezzo assegnato al medesimo concorrente

METODO PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO TOTALE

Il punteggio totale per ogni concorrente sarà calcolato sommando i punteggi acquisiti nell'offerta tecnica e nell'offerta economica, con i quali sarà stilata la relativa graduatoria.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La procedura di aggiudicazione sarà aperta il giorno , con inizio alle ore ..., dal Direttore della S.C. Approvvigionamenti e Logistica o suo delegato che procederà, **in seduta pubblica telematica**, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) la verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate. La tempestività della ricezione delle offerte e che le stesse offerte siano composte di Documentazione amministrativa, Offerta tecnica e Offerta economica, (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) è riscontrata dalla presenza a Sistema delle offerte medesime in quanto, come meglio stabilito nei precedenti paragrafi, le eventuali offerte intempestive ed incomplete (ovvero, manchevoli di una o più parti necessarie ed obbligatorie) non sono accettate dal Sistema medesimo e dunque nessuna offerta è presente a Sistema;
- b) successivamente il Direttore della S.C. Approvvigionamenti e Logistica o suo delegato procederà attraverso il Sistema alla apertura delle offerte presentate e, quindi, ad accedere all'area contenente la "*Documentazione amministrativa*" di ciascuna singola offerta presentata, mentre le *Offerte tecniche* e le *Offerte economiche* resteranno segrete, chiuse/bloccate a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né all'Ufficio", né alla Commissione di gara, né all'ASLTO5 né alla Consip S.p.A., né ai concorrenti, né a terzi; pertanto, il Sistema consentirà l'accesso alla *Documentazione amministrativa* e l'Ufficio deputato all'esame della documentazione amministrativa procederà alla verifica della presenza dei documenti richiesti ed ivi contenuti.
- d) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- e) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- f) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- g) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara.

Si precisa che alla prima seduta pubblica (ed alle successive sedute pubbliche di apertura delle offerte tecniche ed economiche) potrà assistere ogni concorrente collegandosi da remoto al Sistema tramite propria infrastruttura informatica.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a min. 3 max 5 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo

ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

21. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Direttore della S.C. Approvvigionamenti e Logistica o suo delegato, in seduta pubblica, la cui data sarà comunicata ai concorrenti ammessi tramite il Sistema, procederà all'apertura della busta contenente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

Successivamente, il medesimo soggetto consegnerà la documentazione tecnica alla commissione giudicatrice.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Terminati i lavori, la commissione giudicatrice trasmetterà i verbali al RUP.

Successivamente, il Direttore della S.C. Approvvigionamenti e Logistica o suo delegato procederà, in seduta pubblica, la cui data sarà preventivamente comunicata tramite il Sistema ai concorrenti ammessi, all'apertura delle *Offerte economiche*.

Nella medesima seduta pubblica, la Commissione renderà visibile ai concorrenti attraverso il Sistema:

- a) i "punteggi tecnici" (**PT**) attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
- c) in seguito alle attività di sblocco e apertura delle offerte economiche, i prezzi offerti. La relativa valutazione potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica, le cui modalità saranno successivamente definite dalla stazione appaltante.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la

commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al Direttore della S.C. Approvvigionamenti e Logistica o suo delegato, che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa e nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22.VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

23.AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra, verrà formulata la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara. Il RUP effettuerà i successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, l'Amministrazione prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

L'Amministrazione, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo indicativamente entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 4.926,13 CIG ZE429D8F31. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

24.CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Non applicabile all'appalto di che trattasi

25.DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Torino, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

26. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY

Informativa ai sensi dell'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

Ai sensi degli articoli 5 e 6, par. 1, lett b) del Regolamento (UE) 2016/679 (il "GDPR") il trattamento dei dati personali verrà effettuato in modo lecito, corretto e trasparente ai fini esclusivi della gestione del rapporto contrattuale nello svolgimento delle funzioni istituzionali dell'ASL TO5.

Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investita l'ASL TO5 e per adempiere alle disposizioni del Codice degli Appalti.

I dati personali non saranno diffusi, se non nei casi previsti dalla L. 190/2012, D.Lgs. 33/2013 e D.Lgs. 50/2016.

I dati personali, comuni e giudiziari, sono forniti dalla Ditta/Società e/o acquisiti dall'ASL TO5 direttamente da soggetti pubblici o privati o tramite l'accesso a banche dati, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il conferimento dei dati è obbligatorio.

Essi potranno essere trattati in modalità elettronica o cartacea.

Nell'ambito della fase di gara, non è previsto nessun processo decisionale totalmente automatizzato. L'ASL TO5 adotterà tutte le misure necessarie per garantire che i dati raccolti siano usati per le sole finalità indicate, conservate in modo sicuro per tutta la durata del contratto e, dopo la scadenza, per il periodo di 10 anni.

La gestione e conservazione dei dati avverrà all'interno dell'Unione Europea.

I dati personali potranno essere trattati dal personale dell'ASL TO5 che cura il procedimento di gara, l'esecuzione del contratto e la parte contabile.

I dati personali potranno altresì essere comunicati a terzi autorizzati, quali commissioni di aggiudicazione e collaudo, collaboratori, consulenti, professionisti, avvocati per la tutela in giudizio, quando ciò è necessario per adempiere agli obblighi nati dal contratto stesso, oppure previsti dalla legge o da regolamenti, dal GDPR o dalla Normativa Privacy. I dati potranno essere comunicati ad altri partecipanti alla gara che facciano istanza di accesso agli atti nei limiti consentiti dalla L. 241/90.

Gli interessati potranno rivolgersi per iscritto all'ASL TO5 per l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli articoli da 12 a 22 del GDPR, ove applicabili, e potranno proporre reclamo all'autorità di controllo.

Il Titolare del trattamento è l'ASL TO5, con sede a Chieri (TO) in Piazza Silvio Pellico n. 1 (P.I. 06827170017) - Telefono 011.94291 (centralino) - PEC: protocollo@cert.aslto5.piemonte.it

Il Responsabile della protezione dati è Liguria Digitale S.p.A. con sede presso Parco Scientifico e Tecnologico di Genova - Via Melen 77, 16152 Genova (P.I. 02994540108) - Telefono: 010/6545.1 (centralino) - mail: rpd@aslto5.piemonte.it

Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (se del caso)

Il trattamento dei dati personali, effettuato in esecuzione del contratto oggetto di gara, avviene secondo quanto previsto dal GDPR e dal Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018).

Tra l'ASL TO5 e l'aggiudicatario verrà sottoscritto un accordo (modello allegato) con cui l'Azienda, in qualità di Titolare del Trattamento dei dati, nomina quest'ultimo Responsabile del trattamento, ex art. 28 del RGPD e fornisce istruzioni dettagliate sugli obblighi previsti dalla normativa vigente.

L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 82 del GDPR, è direttamente responsabile per il danno causato dal trattamento se non ha adempiuto agli obblighi del GDPR specificatamente diretti ai responsabili del trattamento o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del Titolare, indicate nell'accordo allegato.

L'ASL TO5 può in qualsiasi momento verificare che il trattamento dei dati da parte del Responsabile avvenga nel rispetto del GDPR, della normativa nazionale e delle prescrizioni del Garante Privacy.

L'ASL TO5 si riserva la facoltà, in caso di inosservanza degli obblighi indicati nell'accordo allegato, di risolvere il contratto principale ai sensi dell'art. 1456 del c.c.

27. REGOLE DI CONDOTTA PER L'UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema si obbligano a porre in essere tutte le condotte necessarie ad evitare che attraverso il Sistema si attuino turbative nel corretto svolgimento delle procedure di gara con particolare riferimento a condotte quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la turbativa d'asta, le offerte fantasma, gli accordi di cartello.

In caso di inosservanza di quanto sopra, l'Amministrazione segnalerà il fatto all'autorità giudiziaria, all'Autorità Nazionale Anticorruzione, all'Osservatorio sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi per gli opportuni provvedimenti di competenza.

Salvo il caso di dolo o colpa grave, Consip S.p.A. e il Gestore del Sistema non saranno in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, per lucro cessante o danno emergente, che dovessero subire gli utenti del Sistema, e, comunque, i concorrenti e le Amministrazioni o terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema e dei servizi dallo stesso offerti.

Tutti i contenuti del sito www.acquistinretepa.it e, in generale, i servizi relativi al Sistema, forniti dal MEF, dalla Consip S.p.A. e dal Gestore del Sistema sono resi disponibili e prestati così come risultano dal suddetto sito e dal Sistema.

Il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema non garantiscono la rispondenza del contenuto del sito www.acquistinretepa.it ed in generale di tutti i servizi offerti dal Sistema alle esigenze, necessità o aspettative, espresse o implicite, degli altri utenti del Sistema.

La Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, non assumono alcuna responsabilità nei confronti delle Amministrazioni per qualsiasi inadempimento dei Fornitori e per qualunque danno di qualsiasi natura da essi provocato.

Con la Registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF, la Consip S.p.A., l'Amministrazione ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, il MEF, la Consip S.p.A., l'Amministrazione ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

ALLEGATO

MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il DGUE sia utilizzato il servizio DGUE elettronico ⁽¹⁾. Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando ⁽²⁾ nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*:

GU UE S numero [], data [], pag. [],

Numero dell'avviso nella GU S: []/S []-[]-[]-[]-[]

Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto:

Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fornire altre informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello nazionale): [....]

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE sia utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore economico.

Identità del committente ⁽³⁾	Risposta:
Nome:	[] AZIENDA SANITARIA LOCALE ASLTO5
Codice fiscale	[] 06827170017
Di quale appalto si tratta?	Risposta:
Titolo o breve descrizione dell'appalto ⁽⁴⁾ :	[] SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) ⁽⁵⁾ :	[] N. CIG 8037659608
CIG	[]
CUP (ove previsto)	[]
Codice progetto (ove l'appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi europei)	[]

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico

⁽¹⁾ I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate.

⁽²⁾ Per le amministrazioni aggiudicatrici: un **avviso di preinformazione** utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un **bando di gara**. Per gli enti aggiudicatori: un **avviso periodico indicativo** utilizzato come mezzo per indire la gara, un **bando di gara** o un **avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione**.

⁽³⁾ Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti.

⁽⁴⁾ Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente.

⁽⁵⁾ Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente.

Parte II: Informazioni sull'operatore economico

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Dati identificativi	Risposta:
Nome:	[]
Partita IVA, se applicabile: Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione nazionale, se richiesto e applicabile	[] []
Indirizzo postale:	[.....]
Persone di contatto ⁽⁶⁾ : Telefono: PEC o e-mail: (indirizzo Internet o sito web) (ove esistente):	[.....] [.....] [.....] [.....]
Informazioni generali:	Risposta:
L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media ⁽⁷⁾ ?	[] Sì [] No
Solo se l'appalto è riservato ⁽⁸⁾: l'operatore economico è un laboratorio protetto, un' "impresa sociale" ⁽⁹⁾ o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di lavoro protetti (articolo 112 del Codice)? In caso affermativo, qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati? Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o svantaggiati appartengono i dipendenti interessati:	[] Sì [] No [.....] [.....]
Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensi dell'articolo 90 del Codice ? In caso affermativo: Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la parte V se applicabile, e in ogni caso compilare e firmare la parte VI. a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente numero di iscrizione o della certificazione b) Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, indicare: c) Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale ⁽¹⁰⁾ :	[] Sì [] No [] Non applicabile a) [.....] b) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....] c) [.....]

⁽⁶⁾ Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.

⁽⁷⁾ Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici.

Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.

Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

⁽⁸⁾ Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara.

⁽⁹⁾ Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate.

Lotti	Risposta:
Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende presentare un'offerta:	[]

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO

Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto necessario.

Eventuali rappresentanti:	Risposta:
Nome completo; se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:	[.....]; [.....]
Posizione/Titolo ad agire:	[.....]
Indirizzo postale:	[.....]
Telefono:	[.....]
E-mail:	[.....]
Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo, firma congiunta):	[.....]

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento)

Affidamento:	Risposta:
L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le regole (eventuali) della parte V?	[] Sì [] No
In caso affermativo: Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi:	[.....]
Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:	[.....]

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell'operatore economico, in particolare quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l'operatore economico disporrà per l'esecuzione dell'opera.

**D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO
(ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)**

(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore).

Subappaltatore:	Risposta:
L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?	[] Sì [] No
In caso affermativo: Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e la relativa quota (espressa in percentuale) sull'importo contrattuale:	[.....] [.....]

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.

PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice)

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice): 1. Partecipazione a un'organizzazione criminale ⁽¹²⁾ 2. Corruzione⁽¹³⁾ 3. Frode⁽¹⁴⁾; 4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche ⁽¹⁵⁾; 5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo ⁽¹⁶⁾; 6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani⁽¹⁷⁾ CODICE 7. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80, comma 1, del Codice);	
Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice):	Risposta:
I soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell'art. 80 comma 10?	☐ Sì ☐ No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....] ⁽¹⁸⁾
In caso affermativo, indicare ⁽¹⁹⁾: a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa durata e il reato commesso tra quelli riportati all'articolo 80, comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna, b) dati identificativi delle persone condannate []; c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della pena accessoria, indicare:	a) Data:[], durata [], lettera comma 1, articolo 80 [], motivi:[] b) [.....] c) durata del periodo d'esclusione [.....], lettera comma 1, articolo 80 [],

⁽¹²⁾ Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).

⁽¹³⁾ Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico.

⁽¹⁴⁾ Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).

⁽¹⁵⁾ Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.

⁽¹⁶⁾ Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).

⁽¹⁷⁾ Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

⁽¹⁸⁾ Ripetere tante volte quanto necessario.

⁽¹⁹⁾ Ripetere tante volte quanto necessario.

In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione ²⁰ (autodisciplina o "Self-Cleaning", cfr. articolo 80, comma 7)?	☐ Sì ☐ No
In caso affermativo, indicare: 1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato? 2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva non superiore a 18 mesi? 3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice: - hanno risarcito interamente il danno? - si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? 4) per le ipotesi 1) e 2 l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ? 5) se le sentenze di condanna sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all'art. 80 comma 3, indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata:	☐ Sì ☐ No ☐ Sì ☐ No ☐ Sì ☐ No ☐ Sì ☐ No ☐ Sì ☐ No In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....] [.....]

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali (Articolo 80, comma 4, del Codice):	Risposta:	
L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali , sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento?	☐ Sì ☐ No	
In caso negativo, indicare:	Imposte/tasse	Contributi previdenziali
a) Paese o Stato membro interessato	a) [.....]	a) [.....]
b) Di quale importo si tratta	b) [.....]	b) [.....]
c) Come è stata stabilita tale inottemperanza:		
1) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:	c1) ☐ Sì ☐ No	c1) ☐ Sì ☐ No
- Tale decisione è definitiva e vincolante?	- ☐ Sì ☐ No	- ☐ Sì ☐ No
- Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione.	- [.....]	- [.....]
- Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita direttamente nella sentenza di condanna , la durata del periodo d'esclusione:	- [.....]	- [.....]
2) In altro modo ? Specificare:	c2) [.....]	c2) [.....]
d) L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi	d) ☐ Sì ☐ No	d) ☐ Sì ☐ No

⁽²⁰⁾ In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.

obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il pagamento o formalizzato l'impegno prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda (articolo 80 comma 4, ultimo periodo, del Codice)?	In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate: [.....]	In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate: [.....]
Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione)⁽²¹⁾: [.....][.....][.....]	

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI ⁽²²⁾

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali	Risposta:
L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, ⁽²³⁾ di cui all'articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ? In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o "Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)? In caso affermativo, indicare: 1) L'operatore economico - ha risarcito interamente il danno? - si è impegnato formalmente a risarcire il danno? 2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ?	☐ Sì ☐ No ☐ Sì ☐ No ☐ Sì ☐ No ☐ Sì ☐ No ☐ Sì ☐ No In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....]
L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure è sottoposto a un procedimento per l'accertamento di una delle seguenti situazioni di cui all'articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice: a) fallimento In caso affermativo: - il curatore del fallimento è stato autorizzato all'esercizio provvisorio ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma 3, lette. a) del Codice) ?	☐ Sì ☐ No ☐ Sì ☐ No In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti [.....] [.....]

⁽²¹⁾ Ripetere tante volte quanto necessario.

⁽²²⁾ Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.

⁽²³⁾ Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE.

- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore economico? b) liquidazione coatta c) concordato preventivo d) è ammesso a concordato con continuità aziendale In caso di risposta affermativa alla lettera d): - è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell' articolo 110, comma 3, lett. a) del Codice? - la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore economico?	☐ Sì ☐ No In caso affermativo indicare l'Impresa ausiliaria [.....] ☐ Sì ☐ No ☐ Sì ☐ No ☐ Sì ☐ No ☐ Sì ☐ No ☐ Sì ☐ No In caso affermativo indicare l'Impresa ausiliaria [.....]
L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali⁽²⁴⁾ di cui all'art. 80 comma 5 lett. c) del Codice? In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando la tipologia di illecito:	☐ Sì ☐ No [.....]
In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di autodisciplina? In caso affermativo, indicare: 1) L'operatore economico: - ha risarcito interamente il danno? - si è impegnato formalmente a risarcire il danno? 2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ?	☐ Sì ☐ No ☐ Sì ☐ No ☐ Sì ☐ No ☐ Sì ☐ No In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....]
L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di interessi⁽²⁵⁾ legato alla sua partecipazione alla procedura di appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)? In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità con cui è stato risolto il conflitto di interessi:	☐ Sì ☐ No [.....]
L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del Codice? In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza:	☐ Sì ☐ No [.....]
L'operatore economico può confermare di: a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, b) non avere occultato tali informazioni?	☐ Sì ☐ No ☐ Sì ☐ No

⁽²⁴⁾ Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.

⁽²⁵⁾ Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l), m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001	Risposta:
Sussistono a carico dell'operatore economico cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, comma 2, del Codice)?	☐ Sì ☐ No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....](²⁶)
L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ? 1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Articolo 80, comma 5, lettera f); 2. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Articolo 80, comma 5, lettera g); 3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)? In caso affermativo : - indicare la data dell'accertamento definitivo e l'autorità o organismo di emanazione: - la violazione è stata rimossa ? 4. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Articolo 80, comma 5, lettera i); 5. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203?	☐ Sì ☐ No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....] ☐ Sì ☐ No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....] ☐ Sì ☐ No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....] ☐ Sì ☐ No ☐ Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....] Nel caso in cui l'operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 indicare le motivazioni: (numero dipendenti e/o altro) [.....][.....][.....] ☐ Sì ☐ No

(26) Ripetere tante volte quanto necessario.

In caso affermativo: - ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria? - ricorrono i casi previsti all'articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ? 6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, lettera m)?	☐ Sì ☐ No ☐ Sì ☐ No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....] ☐ Sì ☐ No
7. L'operatore economico si trova nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico ?	☐ Sì ☐ No

Parte IV: Criteri di selezione

In merito ai criteri di selezione (sezione α o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:

α: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE

L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione α della parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV:

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti	Risposta
Soddisfa i criteri di selezione richiesti:	☐ Sì ☐ No

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Idoneità	Risposta
1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale tenuto nello Stato membro di stabilimento ⁽²⁷⁾ Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	[.....] (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
2) Per gli appalti di servizi: È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento dell'operatore economico? Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	☐ Sì ☐ No In caso affermativo, specificare quale documentazione e se l'operatore economico ne dispone: [...] ☐ Sì ☐ No (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]

⁽²⁷⁾ Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti previsti nello stesso allegato.

B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Capacità economica e finanziaria	Risposta:
1a) Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente: e/o, 1b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente ⁽²⁸⁾: Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...] valuta esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...] valuta esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...] valuta (numero di esercizi, fatturato medio): [.....], [.....] [...] valuta (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
2a) Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel settore di attività oggetto dell'appalto e specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il numero di esercizi richiesto è il seguente: e/o, 2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente ⁽²⁹⁾: Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...]valuta esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...]valuta esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...]valuta (numero di esercizi, fatturato medio): [.....], [.....] [...] valuta (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico:	[.....]
4) Per quanto riguarda gli indici finanziari ⁽³⁰⁾ specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi dell'art. 83 comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono i seguenti: Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y ⁽³¹⁾, e valore) [.....], [.....] ⁽³²⁾ (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
5) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c) del Codice): Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare:	[.....] [...] valuta (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:	[.....]

⁽²⁸⁾ Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.
⁽²⁹⁾ Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.

⁽³⁰⁾ Ad esempio, rapporto tra attività e passività.

⁽³¹⁾ Ad esempio, rapporto tra attività e passività.

⁽³²⁾ Ripetere tante volte quanto necessario.

Se la documentazione pertinente eventualmente specificata nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
---	---

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Capacità tecniche e professionali	Risposta:								
1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il periodo di riferimento⁽³³⁾ l'operatore economico ha eseguito i seguenti lavori del tipo specificato: Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via elettronica, indicare:	Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara): [...] Lavori: [.....] (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]								
1b) Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di servizi: Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha consegnato le seguenti forniture principali del tipo specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i destinatari, pubblici o privati⁽³⁴⁾:	Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara): [.....] <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th><th>importi</th><th>date</th><th>destinatari</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Descrizione	importi	date	destinatari				
Descrizione	importi	date	destinatari						
2) Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici ⁽³⁵⁾, citando in particolare quelli responsabili del controllo della qualità: Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per l'esecuzione dei lavori:	[.....] [.....]								
3) Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli strumenti di studio e ricerca indicati di seguito:	[.....]								
4) Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di tracciabilità della catena di approvvigionamento durante l'esecuzione dell'appalto:	[.....]								
5) Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi richiesti per una finalità particolare: L'operatore economico consentirà l'esecuzione di verifiche⁽³⁶⁾ delle sue capacità di produzione o strutture tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate per garantire la qualità?	[] Sì [] No								
6) Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in possesso:									

(33) Le amministrazioni aggiudicatrici possono **richiedere** fino a cinque anni e **ammettere** un'esperienza che risale a **più** di cinque anni prima.

(34) In altri termini, occorre indicare **tutti** i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto.

(35) Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti.

(36) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il fornitore o il prestatore dei servizi.

a)	lo stesso prestatore di servizi o imprenditore, e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara)	a) [.....]
b)	i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di lavoro:	b) [.....]
7)	L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale :	[.....]
8)	L' organico medio annuo dell'operatore economico e il numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti:	Anno, organico medio annuo: [.....],[.....], [.....],[.....], [.....],[.....], Anno, numero di dirigenti [.....],[.....], [.....],[.....], [.....],[.....]
9)	Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà dell' attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento tecnico seguenti:	[.....]
10)	L'operatore economico intende eventualmente subappaltare ⁽³⁷⁾ la seguente quota (espressa in percentuale) dell'appalto:	[.....]
11)	Per gli appalti pubblici di forniture : L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come richiesti; se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità. Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	[] Si [] No [] Si [] No (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
12)	Per gli appalti pubblici di forniture : L'operatore economico può fornire i richiesti certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità , di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara? In caso negativo , spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova si dispone: Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	[] Si [] No [.....] (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
13)	Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:	[.....]

⁽³⁷⁾ Si noti che se l'operatore economico **ha** deciso di subappaltare una quota dell'appalto **e** fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C.

Se la documentazione pertinente eventualmente specificata nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
---	---

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE)

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale	Risposta:
L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le persone con disabilità? In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone: Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	☐ Sì ☐ No [.....] [.....] (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati sistemi o norme di gestione ambientale? In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si dispone: Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	☐ Sì ☐ No [.....] [.....] (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]

Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE)

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.

Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per l'innovazione:

L'operatore economico dichiara:

Riduzione del numero	Risposta:
Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito indicato :	[.....]
Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore economico dispone dei documenti richiesti:	[] Sì [] No ⁽³⁹⁾
Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono disponibili elettronicamente ⁽³⁸⁾ , indicare per ciascun documento :	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....] ⁽⁴⁰⁾

Parte VI: Dichiarazioni finali

Il sottoscritto/i sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del DPR 445/2000.

Fermo restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/i sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni:

- a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro ⁽⁴¹⁾, oppure
- b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 ⁽⁴²⁾, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della documentazione in questione.

Il sottoscritto/i sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)].

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [.....]

⁽³⁸⁾ Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta.

⁽³⁹⁾ Ripetere tante volte quanto necessario.

⁽⁴⁰⁾ Ripetere tante volte quanto necessario.

⁽⁴¹⁾ A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso.

⁽⁴²⁾ In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.



A.S.L. TO5

*Azienda Sanitaria Locale
di Chieri, Carmagnola, Moncalieri e Nichelino*

S.C. Approvvigionamenti e Logistica
Piazza Pellico, 1 - 10023 Chieri (To)
Tel. 011/9429.
e mail @aslto5.piemonte.it
protocollo@cert.aslto5.piemonte.it

Sede Legale – Piazza Pellico 1 – 10023 Chieri /To) – tel. 011 94291 – C.F. e P.I. 06827170017

PATTO D'INTEGRITÀ DEGLI APPALTI PUBBLICI

Gara per servizio di assistenza domiciliare

CODICE IDENTIFICATIVO GARA – CIG **8037659608**

Articolo 1

Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente Patto d'integrità degli appalti pubblici dell'ASL TO5 (nel seguito, per brevità, "il Patto") regola i comportamenti degli operatori economici e del personale dell'ASL TO5, nell'ambito delle procedure di progettazione, affidamento ed esecuzione degli appalti di lavori, servizi e forniture, delle concessioni di lavori e servizi, nonché degli altri contratti disciplinati dal D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (nel seguito, per brevità, "gli Appalti pubblici").

2. Il Patto stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra l'ASL TO5 e gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.

Articolo 2

Efficacia del Patto

1. Il Patto costituisce parte integrante, sostanziale e pattizia dei contratti di Appalti pubblici affidati dall'ASL TO5 e deve essere allegato agli stessi. La sua espressa accettazione è condizione di ammissione alle procedure ad evidenza pubblica, comprese le procedure negoziate, anche in economia, per l'affidamento di Appalti pubblici. Tale condizione deve essere esplicitamente prevista nei bandi di gara o nelle lettere d'invito, ai quali il Patto deve essere allegato.

2. I partecipanti alle procedure ad evidenza pubblica devono produrre, unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini dell'ammissione alla procedura, espressa dichiarazione di accettazione del Patto. Per i consorzi ordinari e i raggruppamenti temporanei, la dichiarazione deve essere resa da tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.

3. Il Patto dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto affidato a seguito della procedura ad evidenza pubblica.

4. Il contenuto del Patto s'intende integrato dai protocolli di legalità eventualmente sottoscritti dall'ASL TO5.

Articolo 3

Obblighi degli operatori economici

1. L'operatore economico:

- a) si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'affidamento o alla gestione del contratto;
- b) dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte L'ASL TO5;

- c) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'affidamento o la gestione del contratto;
- d) dichiara, con riferimento alla specifica procedura ad evidenza pubblica alla quale prende parte, che non si trova in situazioni di controllo o collegamento, formale o sostanziale, con altri concorrenti, che non si è accordato e non si accorderà con altri concorrenti, che non ha in corso né praticato intese o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato, vietate ai sensi della vigente normativa, ivi inclusi gli articoli 101 e seguenti del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e gli articoli 2 e seguenti della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;
- e) si impegna a segnalare al Responsabile della prevenzione della corruzione dell'ASL TO5 qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere lo svolgimento della procedura di affidamento o l'esecuzione del contratto;
- f) si impegna a segnalare al Responsabile della prevenzione della corruzione dell'ASL TO5 qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti della stessa o di chiunque altro possa influenzare le decisioni relative all'affidamento o all'esecuzione del contratto;
- g) si impegna a sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria per i fatti di cui alle precedenti lettere e) ed f), qualora costituiscano reato;
- h) si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del Patto e degli obblighi che ne derivano e a vigilare affinché tali obblighi siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
- i) si impegna a far osservare ai propri dipendenti il Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con deliberazione del Direttore Generale n. 27 del 31/01/2014 reperibile a questo link:
<http://www.aslto5.piemonte.it/delibere/PubblicazioneFtpDelibere/DL33/atticodice.xml>;
- j) si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.
Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

2. L'operatore economico si impegna ad acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell'ASL TO5, anche per i sub-affidamenti relativi alle seguenti categorie:

- a) trasporto di materiali a scarica per conto di terzi;
- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
- c) estrazione, tornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) forniture di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri.

3. Nelle fasi successive all'affidamento, gli obblighi di cui ai commi precedenti si intendono riferiti all'affidatario, il quale dovrà pretendere il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, s'impegna ad inserire nei contratti stipulati con questi ultimi una clausola che prevede il rispetto degli obblighi derivanti dal Patto.

Articolo 4 **Obblighi dell'ASL**

1. L'ASL TO5 si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nell'affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri violazioni alle disposizioni degli articoli 4 (Regali, compensi e altre utilità), 6 (Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse), 7 (Obbligo di astensione), 8 (Prevenzione della corruzione), 13 (Disposizioni particolari per i dirigenti) e 14 (Contratti e altri atti negoziali) del d.P.R 16 aprile 2013, n. 62. e dei medesimi articoli del Codice di comportamento aziendale, approvato con delibera 31 gennaio 2014, n. 27.

2. L'ASL TO5 è obbligata a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti l'affidamento degli Appalti pubblici, in base alla normativa vigente in materia di trasparenza.

Articolo 5

Violazione del Patto

1. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 3 è dichiarata dal responsabile del procedimento, in esito ad un procedimento di verifica in cui viene garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.

2. La violazione da parte dell'operatore economico, in veste di concorrente o di aggiudicatario, di uno degli obblighi di cui all'articolo 3 comporta:

- a) l'esclusione dalla procedura ad evidenza pubblica e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'affidamento, l'applicazione di una penale d'importo non inferiore all' 1% e non superiore al 3% del valore del contratto, secondo la gravità della violazione;
- b) la revoca dell'affidamento, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice civile, e l'incameramento della cauzione definitiva. L'ASL TO5 può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'articolo 121, comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104. È fatto salvo, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno;
- c) la segnalazione all'ANAC;

L'Amministrazione aggiudicatrice terrà conto della violazione degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente patto di integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall'art. 80, comma 5, lettera c) del decreto legislativo 50/2016.

Luogo e data,

Per il l'Operatore economico

Per L'ASL TO5



ACCORDO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi dell'art.28 Regolamento Generale sulla Protezione dei dati n. 2016/679
(RGPD)

Il presente accordo definisce le modalità con le quali il Responsabile del trattamento si impegna ad effettuare per conto del Titolare le operazioni di trattamento dei dati personali di seguito definite.

Nel quadro delle loro relazioni contrattuali, le parti si impegnano a rispettare la regolamentazione in vigore. Il presente accordo definisce le modalità con le quali il Responsabile del trattamento dei dati si impegna ad effettuare per conto del Titolare le operazioni di trattamento dei dati di seguito definite.

TRA

L'ASL TO5, P.I. e C.F. 06827170017, con sede legale in Chieri (To), Piazza Silvio Pellico, 1 di seguito
TITOLARE

il fornitore _____ (denominazione della persona giuridica o fisica
nel caso di Professionista), codice fiscale _____, con sede legale in
_____, in _____ persona _____ del _____ legale
rappresentante/procuratore _____ (in caso di persone giuridiche), nato
a _____ il _____, di seguito **RESPONSABILE**

Premesso che:

- tale incarico si riferisce alla fornitura aggiudicata in data _____ con
deliberazione n. _____ del _____ per la durata
di _____, _____ avente
oggetto _____
_____ (specificare)
- il trattamento dei dati, in esecuzione del contratto principale sopraindicato, è specificato
nell'Allegato A, oltre che nella documentazione dell'aggiudicazione
 - Il Responsabile ha dimostrato le sue capacità di fornire garanzie sufficienti del rispetto
della normativa sopraindicata ed in particolare delle misure di sicurezza tramite

(ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Certificazioni: ISO 27001- sicurezza informazioni, ISO 27000 - IT, ISO 9001 – qualità ecc.
- Poter dimostrare che esiste ed è applicata "una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento";
- È stato nominato un DPO;
- Poter dimostrare che "chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal Responsabile del trattamento e non abbia ricevuto idonea formazione;



- *Poter dimostrare che esiste una procedura per la gestione degli incidenti di sicurezza c.d. "data breach"*
- *Aver sottoscritto polizze assicurative che tengano conto dei risarcimenti danni di cui all'art. 82 del RGPD con massimali adeguati;*
- *Aver effettuato una DPIA sul prodotto/servizio;*
- *Utilizzare tecniche di cifratura e pseudonimizzazione*
- *Rilevare e detenere a norma di legge copia dei log di accesso all'applicativo e di sistema*

Con la sottoscrizione del presente accordo, il Responsabile del trattamento, sulla base dei suoi requisiti di esperienza, capacità e affidabilità, caratteristiche necessarie per lo svolgimento del presente incarico, si impegna a procedere al trattamento dei dati personali, attenendosi alle istruzioni di seguito impartite nel pieno rispetto di quanto imposto dall'art. 28 del RGPD.

Il presente accordo integra il contratto citato in premessa e articola quanto consegue dalla normativa vigente. Per tale motivo non sarà riconosciuto alcun corrispettivo aggiuntivo rispetto alle condizioni contrattuali predefinite per l'incarico o per le operazioni conseguenti agli obblighi qui di seguito indicati.

Obblighi del Responsabile

1. Il Responsabile garantisce di trattare i dati esclusivamente al fine di svolgere i Servizi regolati dal Contratto, in base alle specifiche pattuizioni ed in base alle eventuali successive istruzioni della Direzione dell'Esecuzione, come sopra descritto e specificato. Il Responsabile garantisce di trattare i dati conformemente alle istruzioni che di seguito vengono impartite dal Titolare del trattamento, per le finalità sopra indicate.

Se il Responsabile del trattamento considera che una istruzione costituisca una violazione del Regolamento sulla protezione dei dati o di tutte le altre disposizioni delle leggi dell'Unione o delle leggi degli Stati membri relative alla protezione dei dati, **deve informare immediatamente** il Direttore dell'Esecuzione del Contratto e il RUP (se non coincidente con il DEC) tramite PEC.

Considerato che l'oggetto del contratto è finalizzato all'erogazione di servizi pubblici (essenziali) il fornitore dovrà procedere con quanto previsto dal contratto stesso, mettendo in atto le cautele che a suo giudizio salvaguardino i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, senza causare maggiore lesione ai diritti stessi anche da parte dell'ASL stessa e di altri soggetti, dandone immediata comunicazione all'Azienda nelle figure sopra indicate che potranno dare indicazioni diverse.

Inoltre, se il Responsabile del trattamento è tenuto a procedere ad un trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, in virtù delle leggi dell'Unione o delle leggi dello Stato membro al quale è sottoposto, deve informare il Titolare del trattamento di quest'obbligo giuridico, prima del trattamento, a meno che le leggi interessate proibiscano una tale informazione per motivi importanti di interesse pubblico.

2. Il Responsabile garantisce di nominare per iscritto "le persone autorizzate al trattamento" e garantisce che tali "persone autorizzate al trattamento", abbiano ricevuto specifiche e dettagliate istruzioni dirette ad assicurare il pieno rispetto delle disposizioni di legge, ai sensi dell'art. 29 del RGPD, in particolare:

- garantire che tali persone autorizzate si siano impegnate alla riservatezza o siano sottoposte ad un adeguato obbligo legale di riservatezza
- siano state istruite sulla procedura di gestione degli incidenti di sicurezza.

3. Il Responsabile garantisce di nominare, ove applicabili, gli "Amministratori di sistema", con l'elencazione analitica degli ambiti di operatività consentiti in base al profilo di autorizzazione assegnato, e di attenersi al rispetto di quanto contenuto nel provvedimento "Misure ed accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema", del 25.6.2009



4. Il Responsabile garantisce che la sua organizzazione interna è stata progettata per rispettare i requisiti specifici di protezione dei dati e di aver adottato le misure tecniche ed organizzative segnatamente richieste dall'art. 28, comma 3, lett. c), e dall' art.32 del RGPD per proteggere adeguatamente i dati del Titolare e di aver adottato misure tecniche ed organizzative progettate per assicurare la confidenzialità, integrità, disponibilità dei dati.

5. Il Responsabile del trattamento s'impegna a mettere in opera le misure di sicurezza specificate nella documentazione di fornitura e/o riportate nell'allegato PLA:

Qualora venissero meno una o più delle misure di sicurezza previste e fosse in discussione la competenza dei relativi oneri di ripristino, il Responsabile del trattamento, a sua cura e spese, dopo aver informato il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, dovrà provvedere al relativo ripristino anche in modalità alternative.

6. Il Responsabile del trattamento, può ricorrere ad altro Responsabile del trattamento (**ulteriore Responsabile del trattamento**) per gestire attività del trattamento specifiche.

In questo caso informa in precedenza e per iscritto il Titolare del trattamento di ogni cambiamento - aggiunta o sostituzione - di altri Responsabili. Questa informazione deve indicare chiaramente le attività di trattamento delegate, l'identità e gli indirizzi dell'ulteriore Responsabile del trattamento ed i dati del contratto di esternalizzazione. Il Titolare del trattamento dispone di un tempo massimo di 10 giorni a partire dalla data di ricevimento di questa informazione per presentare le proprie obiezioni.

L'ulteriore Responsabile del trattamento deve rispettare gli obblighi del presente contratto per conto e secondo le istruzioni del Titolare del trattamento. Spetta al Responsabile del trattamento iniziale assicurare che l'ulteriore Responsabile del trattamento presenti sia gli stessi requisiti di esperienza, capacità e affidabilità, sia le stesse garanzie sufficienti alla messa in opera di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda alle esigenze del RGPD. Se l'ulteriore Responsabile del trattamento non adempisse alle proprie obbligazioni in materia di protezione dei dati, il Responsabile del trattamento iniziale è interamente responsabile davanti al Titolare del trattamento dell'esecuzione da parte dell'altro Responsabile del trattamento dei suoi obblighi.

Resta inteso che laddove la nomina di un Sub-responsabile del Trattamento sia eseguita nell'ambito di un – o sia comunque configurabile come – subappalto di opere/servizi da parte del Responsabile/appaltatore il medesimo procederà a incaricare tale Sub-responsabile del Trattamento esclusivamente previa autorizzazione da parte del Titolare ai sensi della legge applicabile.

7. Per quanto possibile, il Responsabile del trattamento deve far sì che il Titolare del trattamento sia coadiuvato nei propri obblighi di far seguito alle domande di esercizio dei **diritti delle persone interessate**: di cui articoli da 12 a 23 del RGPD: diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione e di opposizione, diritto alla limitazione del trattamento, diritto a trasportare i dati, diritto di non essere oggetto di una decisione individuale automatizzata (compreso il profilo).

Qualora le persone interessate esercitassero presso il Responsabile del trattamento domande d'esercizio dei propri diritti, il Responsabile del trattamento deve inviare le domande ricevute all'indirizzo pec dell'ASL TO5, protocollo@cert.aslto5.piemonte.it La comunicazione deve essere effettuata immediatamente e in nessun caso oltre il giorno lavorativo seguente alla ricezione dell'istanza, unitamente, ove necessario, con altre informazioni che possono essere rilevanti per assolvere la richiesta.

9 Il Responsabile informerà il Titolare senza ritardo di ogni incidente di sicurezza, di una violazione o sospetta **violazione della privacy dei dati** del Titolare, c.d. **“data breach”**. Tale comunicazione dovrà essere effettuata telefonicamente, con PEC e con SMS (le modalità non sono alternative) ai soggetti individuati quali Riceventi nella procedura aziendale adottata per le violazioni in oggetto, reperibile sul sito aziendale nell'Area Privacy. Tale comunicazione dovrà avvenire, in ogni caso, entro e **non oltre 24 ore** dall'evento. Il Responsabile fornirà immediatamente al Titolare una descrizione dettagliata della



violazione, e qualsivoglia ulteriore informazione il Titolare possa richiedere in relazione ad essa, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la natura della violazione, il numero approssimativo di interessati, le categorie in questione, il numero approssimativo di registrazioni di dati in questione, il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere informazioni, le probabili conseguenze della violazione, nonché le misure intraprese per (i) rimediare alla violazione di dati (ii) mitigare l'impatto sugli interessati, (iii) prevenire il ripetersi di violazioni. Il Responsabile adotterà le misure necessarie per proteggere i dati, per mitigare le possibili conseguenze negative per gli interessati e per prevenire il ripetersi di violazioni dei dati. Tali misure saranno intraprese in coordinamento con il Titolare. Il Responsabile non coinvolgerà né renderà comunicazione alcuna a terze parti in merito ad alcuna violazione di dati senza la preventiva approvazione scritta da parte del Titolare.

Il Responsabile deve mantenere un registro degli incidenti di sicurezza, anche qualora non vi siano violazioni, per coadiuvare il Titolare nel suo obbligo relativo al paragrafo 5 dell'art. 33 del RGPD.

A seguito del verificarsi di detti incidenti il Titolare potrà:

- 1) fare attività di Audit, anche senza preavviso e avvalendosi di soggetti terzi;
- 2) prescrivere ulteriori misure di sicurezza anche apportando modifiche a quelle in essere con particolare riferimento al presente accordo;
- 3) attivare azioni di rivalsa nei confronti del Responsabile;
- 4) applicare le penali contrattuali;
- 5) risolvere il contratto.

10. Il Responsabile del trattamento, se previsto art. 30, comma 2 e 5, RGPD tiene per iscritto un **registro** di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del Titolare, e delle applicazioni informatizzate utilizzate, nel pieno rispetto del RGPD.

11. Il Responsabile garantisce l'applicazione dei principi, (utilizzando i materiali, i prodotti, le applicazioni od i servizi) di **protezione dei dati a partire da quando questi vengono progettati** e della **protezione dei dati di default**.

12. Il Responsabile del trattamento assiste il Titolare del trattamento nel garantire gli obblighi di cui all'art. 35 "valutazione d'impatto sulla protezione dei dati" e all'art. 36 "consultazione preventiva", ove previsti.

13. Il Responsabile del trattamento comunica al Titolare del trattamento **il nome ed i dati di contatto del proprio Responsabile della Protezione dei Dati**, qualora ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del RGPD, in caso contrario, il nome ed i dati di contatto di un referente privacy.

14. Il Responsabile mette a disposizione del Titolare del trattamento tutta la **documentazione e le informazioni** necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al RGPD, per permettere la realizzazione di revisioni, comprese le ispezioni, anche senza preavviso, realizzate dal Titolare del trattamento o da altro soggetto da questo incaricato. Per le ispezioni e la Direzione dell'Esecuzione in generale valgono le norme vigenti del Codice dei Contratti Pubblici.

15. Al termine della prestazione dei servizi relativi al trattamento di questi dati, il Responsabile del trattamento s'impegna ad eseguire le operazioni precisate nell'Allegato PLA.

16. In caso di contrasto tra le disposizioni della documentazione di fornitura prevale la versione più favorevole ad ASL.

Obblighi del Titolare:

Il Titolare del trattamento è tenuto a:

1. fornire al Responsabile del trattamento le informazioni indicate in premessa per lo svolgimento del servizio oggetto del contratto;



2. supervisionare il trattamento, comprese le revisioni e le ispezioni presso il Responsabile del trattamento
3. vigilare, in anticipo e durante la durata di tutto il trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dal regolamento europeo sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento
4. documentare per iscritto tutte le istruzioni riguardanti il trattamento dei dati verso il Responsabile del trattamento
5. effettuare una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali relativamente alle operazioni di trattamento da svolgere da parte del Responsabile, ove previsto.
6. effettuare le consultazioni preventive necessarie, ove previsto
7. fornire le informazioni alle persone interessate per le operazioni di trattamento dati, nel caso in cui non spetti al Responsabile

Durata

La durata del presente accordo è pari alla durata del contratto.

Il Responsabile garantisce la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente contratto anche oltre la fine del contratto.

Il Titolare può risolvere il presente accordo ed il contratto in ogni momento per grave inadempimento, quale a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo la violazione da parte del Responsabile delle normative in materia di protezione dei dati o delle disposizioni del presente accordo, ovvero nel caso in cui il Responsabile non sia in grado o non intenda seguire un'istruzione fornita dal Titolare, o qualora, in contrasto con quanto stabilito nel presente accordo, il Responsabile rifiuti di far accedere il Titolare nei propri locali al fine di monitorare il rispetto del presente accordo, con particolare riferimento alle misure tecniche ed organizzative adottate.

Comunicazioni

Tutte le comunicazioni previste dal presente Accordo, nonché in generale ogni comunicazione in materia di tutela dei dati personali e di data breach, dovranno essere effettuate:

- a) quanto al Titolare presso ASL TO5
protocollo@cert.aslto5.piemonte.it
e-mail del RUP e del DEC
e mail del DPO o RPD: rpd@aslto5.piemonte.it
- b) quanto al Responsabile presso..... (Ragione sociale del Fornitore)
Indirizzo Sede Legale
Contatto: nome e cognome della persona fisica :
casella e-mail:
nome e cognome del DPO:
casella e-mail del DPO:

Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero sorgere con riferimento al presente Accordo sarà esclusivamente competente il Foro di Torino.

Data _____

Il Titolare del Trattamento

Il Responsabile del Trattamento



¹
ALLEGATO PLA (Privacy Level Agreement)

Descrizione del trattamento

- Il trattamento dei dati sarà costituito da

(descrivere il trattamento dei dati in modo dettagliato);
- le operazioni che saranno eseguite sui dati personali saranno le seguenti:

(specificare, ad es. raccolta, registrazione, conservazione, consultazione, elaborazione, utilizzo, estrazione, interconnessione, comunicazione, diffusione, ecc...);

- la finalità o le finalità del trattamento sono le seguenti

(specificare)

- i dati a carattere personale trattati sono:
(specificare la tipologia, ad es. dati personali comuni, dati relativi alla salute, genetici, biometrici ecc..)

- le categorie di persone interessate sono:

(specificare se i dati sono di utenti, pazienti, professionisti, imprese, ecc..)

- per l'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, il Titolare del trattamento mette a disposizione del responsabile del trattamento le seguenti informazioni necessarie:

0

0

0

(esempio: login di accesso ai nostri applicativi, indirizzi dei pazienti, ecc..)

Misure di sicurezza

Il Responsabile del trattamento s'impegna a mettere in opera le misure di sicurezza specificate di seguito:

[
Descrivere le misure tecniche ed organizzative che garantiscono un livello di sicurezza adattato al rischio, ivi compresi, fra gli altri

- La pseudonimizzazione e la cifratura dei dati a carattere personale;
- I mezzi che permettono di garantire la confidenzialità, l'integrità, la disponibilità e la resilienza costanti dei sistemi e dei servizi di trattamento;

¹ Tale allegato dovrà essere compilato in versione bozza a cura del richiedente la fornitura. Esso sarà aggiornato a cura del RUP/DEC a seguito dell'aggiudicazione (almeno nei casi in cui sia prevista la valutazione delle caratteristiche di sicurezza della fornitura oppure quando il fornitore abbia previsto utilizzo di mezzi di trattamento non strettamente richiesti dalla documentazione contrattuale). L'Ufficio Privacy può essere consultato. Il rispetto di quanto specificato in questo documento dovrà essere puntualmente verificato a cura di DEC/RUP con il supporto dell'Ufficio Privacy



- *I mezzi che permettono di ristabilire la disponibilità dei dati a carattere personale e l'accesso a questi nei tempi appropriati in caso di incidente fisico o tecnico;*
- *Una procedura che mira a testare, ad analizzare ed a valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche ed organizzative per assicurare la sicurezza del trattamento*
- *Rilevare e detenere a norma di legge copia dei log di accesso all'applicativo e di sistema*

Il Responsabile si impegna a mettere in atto e a mantenere le misure di sicurezza previste dal piano di gestione rischi predisposto (*indicare se dal Titolare o dal Responsabile*) e noto ad entrambe le parti.

Il Responsabile del trattamento s'impegna a mettere in opera le misure di sicurezza previste da norme e migliori prassi attuali e future, a cui si impegna a conformarsi (senza ulteriori oneri per il Titolare), tra cui: EVADERE/INTEGRARE secondo l'oggetto del contratto

- Le norme specifiche in materia di Privacy eventualmente applicabili al Responsabile (per esempio Regolamento e Privacy)
- Le disposizioni attuative emanate dalla Commissione Europea in materia di Privacy
- Le disposizioni emanate dal Comitato Europeo per la Protezione dei Dati
- Le Linee Guida del gruppo di lavoro (WP) Art.29
- Le Opinioni e Raccomandazioni del gruppo di lavoro (WP) Art.29
- Le norme nazionali italiane (per esempio derivanti dalla L.25 ottobre 2017, n. 163, art. 13)
- Le autorizzazioni generali e specifiche del Garante
- I provvedimenti del Garante applicabili, in particolare:
 - Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema - 27 novembre 2008;
 - Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) e misure di sicurezza dei dati personali - 13 ottobre 2008;
 - Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie - 8 maggio 2014 e relative FAQ;
 - Provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010;
 - Adempimenti semplificati per il customer care (inbound) - 15 novembre 2007
 - RFID Etichette intelligenti: prescrizioni - 9 Marzo 2005;
 - Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria - 12 novembre 2014;
 - sistemi di localizzazione dei veicoli nell'ambito del rapporto di lavoro - 4 ottobre 2011;
 - sistemi di videosorveglianza per il controllo della procedura di raccolta del campione urinario a fini certificatori o di cura della salute - 15 maggio 2013;
- Le Linee Guida del Garante in materia di:
 - posta elettronica e internet – 1° marzo 2007;
 - trattamento di dati personali per profilazione on line - 19 marzo 2015;
 - trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati – 15 maggio 2014;



- Dossier sanitario - 4 giugno 2015
- svolgimento di indagini di customer satisfaction in ambito sanitario - 5 maggio 2011;
- Le norme del Codice Privacy non in contrasto con il Regolamento Europeo e non oggetto di abrogazione/modifica
- Le buone prassi in materia di sicurezza o Privacy:
 - Proposte da ENISA (Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione)
 - Emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale
 - Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni
 - Proposte da associazioni:
 - Center for Internet Security
 - Critical Security Controls for Effective Cyber Defense
 - CIS Benchmarks
 - ISO 27001, ISO 29151, ISO 27002, ISO 27005, ISO 27035

[Nella misura in cui l'articolo 32 del regolamento europeo sulla protezione dei dati prevede che la messa in opera delle misure di sicurezza spetti al Titolare del trattamento ed al responsabile del trattamento, si raccomanda di determinare precisamente le responsabilità di ciascuna parte riguardo alle misure da mettere in opera]

Trasferimenti all'estero

Non sono previsti trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo, tranne i seguenti casi:

Ente/Azienda	Paese	Liceità del trattamento

Informativa

(sbarrare se previsto)

☐ Il Responsabile del trattamento, al momento della raccolta dei dati, deve fornire alle persone interessate dalle operazioni del trattamento le informazioni relative ai trattamenti dei dati che realizza, tra le quali anche l'eventuale uso di strumenti di profilazione. La formulazione ed il formato dell'informazione deve essere concordata con il Titolare del trattamento prima della raccolta dei dati.

Gestione di fine contratto

Al termine della prestazione dei servizi relativi al trattamento di questi dati, il Responsabile del trattamento s'impegna a: *(sbarrare, a scelta delle parti)*

- ☐ distruggere tutti i dati a carattere personale o

2 Fare riferimento a quanto previsto dagli articoli 45 (decisione di adeguatezza), 46 (garanzie adeguate, specificando la tipologia di garanzia), 47 (norme vincolanti di impresa)

3 Se si riempie la tabella occorre rivedere l'informativa ed eventuali moduli di consenso



A.S.L. TO5

*Azienda Sanitaria Locale
di Chieri, Carmagnola, Moncalieri e Nichelino*

- ☐ restituire tutti i dati a carattere personale al Titolare del trattamento o
- ☐ trasmettere i dati a carattere personale al fornitore subentrante designato dal Titolare del trattamento
- ☐ lasciare i dati a carattere personale presso l'ASL TO5 quando il fornitore agisce direttamente su database aziendali

Nel caso di restituzione al Titolare o di trasferimento al fornitore subentrante il Responsabile deve **distruggere** tutte le copie esistenti nei propri sistemi informativi/applicativi, anche gestiti da altri.

Una volta distrutte, il responsabile del trattamento deve dare evidenza per iscritto della distruzione.

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER L'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA
DOMICILIARE**

CIG 8037659608

SOMMARIO

PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 – Oggetto dell'appalto	4
Art. 2 – Durata e decorrenza	4
PARTE SECONDA – SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	5
Art. 3 – Obiettivi del servizio.....	5
Art. 4 – Prestazioni richieste	5
PARTE TERZA – ORGANIZZAZIONE E PERSONALE	8
Art. 5 – Organizzazione del servizio.....	8
Art. 6 – Sede operativa e reperibilità	9
Art. 7 – Servizio di coordinamento	9
Art. 8 – Avvio, variazione, sospensione, cessazione del servizio.....	10
Art. 9 – Modalità organizzative	10
Art. 10 – Variazioni dell'organizzazione.....	11
Art. 11 – Continuità del servizio.....	11
Art. 12 – Sistema informatico di gestione.....	11
Art. 13 – Servizio addebitabile	12
Art. 14 – Mezzi e materiali	12
Art. 15 – Ruolo e funzioni specifiche degli operatori.....	13
Art. 16 – Rapporto tra operatori ed utenti.....	13
Art. 17 – Rotazione e sostituzione degli operatori.....	14
Art. 18 – Requisiti professionali degli operatori addetti all'assistenza.....	14
Art. 19 – Formazione ed aggiornamento del personale	14
Art. 20 – Rapporti con il personale	15
Art. 21 – Tirocini formativi.....	16
Art. 22 – Clausola sociale di salvaguardia per il personale	16
PARTE QUARTA – RAPPORTI ECONOMICI	16
Art. 23 – Corrispettivo	16

Art. 24 – Fatturazione e pagamenti	17
Art. 25 – Revisione periodica del prezzo	18
Art. 26 – Compartecipazione alla spesa.....	18
Art. 27 – Tracciabilità dei flussi finanziari	19
PARTE QUINTA – DISPOSIZIONI CONTRATTUALI E FINALI	20
Art. 28 – Obblighi di riservatezza	20
Art. 29 – Trattamento dei dati personali	20
Art. 30 – Obbligazioni generali dell'appaltatore	21
Art. 31 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro	23
Art. 32 – Quinto d'obbligo e varianti.....	23
Art. 33 – Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.....	23
Art. 34 – Garanzia definitiva.....	24
Art. 35 – Verifica dei servizi.....	24
Art. 36 – Inadempienze e penalità	25
Art. 37 – Risoluzione del contratto per inadempimento	26
Art. 38 – Recesso	28
Art. 39 – Recesso per giusta causa.....	28
Art. 40 – Spese contrattuali e assoggettamenti fiscali	28
Art. 41 – Incedibilità dei crediti - Divieto di cessione del contratto e disciplina del subappalto	29
Art. 42 – Polizze assicurative.....	29
Art. 43 – Osservanza della normativa	31
Art. 44 – Foro competente	31

PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

1. Il presente Capitolato speciale ha per oggetto l'affidamento del Servizio di assistenza domiciliare (SAD) a favore di persone minori, disabili, adulte e anziane, non autonome sotto il profilo organizzativo-gestionale, residenti nel territorio dell'ASL TO5, Distretto di Carmagnola, che coincide con il territorio del Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale 31, d'ora in poi C.I.S.A. 31, e che comprende i Comuni di Carmagnola, Carignano, Castagnole Piemonte, Lombriasco, Osasio, Pancalieri, Piobesi Torinese e Villastellone.
2. L'ASL TO5 è la Stazione Appaltante del presente appalto e opera in raccordo con il C.I.S.A. 31, che, unitamente all'utenza, compartecipa al costo di esecuzione del contratto d'appalto, come specificato all'art. [23](#).
3. Il servizio consta indicativamente di n. 60.000 (sessantamila) ore complessive riferite all'intero periodo e, pertanto, di circa n. 15.000 (quindicimila) ore annuali, da rendere dal personale sotto indicato così come dettagliato nella sotto riportata tabella:

	Monte ore annuali	Monte ore 48 mesi
Operatori socio sanitari (OSS)/ADEST	13.500	54.000
Operatori Generici	1.500	6.000
Totale	15.000	60.000

3. Il numero delle ore ha valore indicativo e non costituisce impegno specifico per la Stazione Appaltante.
4. L'Aggiudicatario è tenuto ad eseguire il servizio secondo le modalità previste dal presente Capitolato e alle condizioni economiche di cui alla propria offerta, essendo escluse variazioni di prezzo, rimborsi, indennizzi di sorta, salvo quanto stabilito all'art. [25](#) del presente Capitolato. L'importo annuale del servizio è stimato in € 329.160,00 iva esclusa. I costi per la manodopera sono pari a € 258.090,00 iva esclusa/anno (art. 23 c. 16 del D. Lgs. 50/2016).

Art. 2 – Durata e decorrenza

1. La durata del contratto di appalto è stabilita in 48 (quarantotto) mesi con decorrenza dalla data del 01/01/2020 o da eventuale diversa data stabilita con provvedimento della Stazione Appaltante, anche nelle more della stipulazione del contratto.
2. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto d'appalto, alle medesime condizioni per ulteriori 48 mesi.
3. In considerazione della complessità e della delicatezza del servizio oggetto del presente affidamento, l'Aggiudicatario è tenuto, a partire da 1 (un) mese antecedente la data di avvio della gestione come sopra indicata, a compiere ogni operazione necessaria ed utile compresa l'effettuazione di appositi incontri con l'Appaltatore uscente, in modo da garantire il corretto e compiuto passaggio di consegne, senza alcun onere aggiuntivo di qualsivoglia natura a carico del Stazione Appaltante.
4. Ai sensi dell'art. [106, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016](#), la Stazione Appaltante ha la facoltà di prorogare, nel corso dell'esecuzione del contratto, la durata del medesimo per il tempo strettamente necessario (periodo massimo di 180 giorni) alla conclusione delle procedure per l'individuazione di

un nuovo contraente. In tal caso l'Appaltatore è tenuto e si impegna sin d'ora all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione Appaltante. È escluso ogni tacito rinnovo del contratto.

5. Nella fase contrattuale che precede la cessazione, per qualsiasi causa, del contratto di appalto (fase transitoria) l'Appaltatore dovrà assicurare, oltre a quanto previsto nel presente Capitolato, tutte le attività volte a rendere possibile il subentro del nuovo Appaltatore, compiendo ogni operazione necessaria ed utile, inclusa l'effettuazione di appositi incontri con l'Appaltatore entrante, finalizzata a garantire il corretto e compiuto passaggio di consegne, senza alcun onere aggiuntivo di qualsivoglia natura a carico della Stazione Appaltante, e favorire in tal modo la necessaria continuità e correttezza nell'espletamento del servizio.

6. Ai fini del comma precedente, l'Appaltatore è tenuto e si obbliga, in particolare:

- alla predisposizione di una specifica Relazione per la gestione della suddetta fase transitoria contenente il dettaglio delle attività necessarie per il passaggio delle consegne, le relative tempistiche e le eventuali modalità di affiancamento del nuovo Appaltatore. Tale relazione dovrà essere sottoposta alla valutazione della Stazione Appaltante almeno 3 (tre) mesi prima della cessazione del rapporto contrattuale, il quale potrà richiedere all'Appaltatore, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla sua presentazione, di apportarvi modificazioni e/o integrazioni
- a fornire al nuovo Appaltatore e/o alla Stazione Appaltante, a semplice richiesta, tutta la documentazione tecnica ed amministrativa, unitamente ad ogni dato, notizia e informazione, concernenti il servizio di assistenza domiciliare, nonché ad effettuare appositi incontri organizzativi con il personale direttivo del nuovo Appaltatore nei 2 (due) mesi antecedenti al termine fissato per il cambio di gestione. In particolare, il Servizio di coordinamento dell'Appaltatore uscente dovrà consegnare alla Stazione Appaltante, almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza dell'appalto, tutte le schede contenenti i piani di assistenza e gli orari riferiti ad ogni singolo utente.

PARTE SECONDA – SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Art. 3 – Obiettivi del servizio

1. Il Servizio di assistenza domiciliare è un servizio di base, parte integrante del sistema di risorse attivato nel territorio, che ha la funzione precipua di favorire il mantenimento, l'integrazione e l'eventuale reinserimento dell'utente nel proprio contesto sociale, attraverso interventi mirati a:

- stimolare il mantenimento delle funzionalità personali necessarie alla vita autonoma;
- incentivare il recupero di funzionalità latenti o parzialmente deteriorate;
- compensare la perdita, temporanea o permanente, di funzionalità necessarie alla gestione della vita quotidiana;
- valorizzare la solidarietà familiare ed extra-familiare;
- prevenire la solitudine e l'emarginazione delle persone anziane e/o adulte;
- contribuire al contrasto di patologie degenerative quali le demenze al fine di favorire la domiciliarità anche per questi soggetti.

2. Al fine di favorire la globalità del progetto di aiuto, il servizio dovrà essere svolto in raccordo con gli altri servizi socio-sanitari del territorio e in particolare con il Servizio sociale del C.I.S.A. 31, che unitamente all'utenza, partecipa al costo di esecuzione del contratto d'appalto.

Art. 4 – Prestazioni richieste

1. Per “assistenza domiciliare” s'intende un insieme di prestazioni integrate offerte ai cittadini in stato di bisogno presso la loro abitazione che si configurano nel seguente modo:

A. CURA DELLA PERSONA

A.1 Cura dell'igiene personale

A.1.1 pulizia del viso, mani, piedi, bidet

A.1.2 igiene della bocca

A.1.3 taglio unghie delle mani e dei piedi

A.1.4 bagno e igiene completa

A.1.5 aiuto alla persona nel vestirsi e svestirsi

A.1.6 cambio e gestione ausili incontinenza (cambio pannolone, svuotamento sacchetto urina, cambio e gestione sacca per stomia)

A.2 Mobilitazione

A.2.1 aiuto nell'alzata dal letto

A.2.2 aiuto alla persona nel coricamento

A.2.3 aiuto alla persona nel movimento di arti invalidi e nell'utilizzo di ausili sanitari. Tra gli ausili, si segnalano il Montascale ed il Sollevamalai, i quali, per la maggiore complessità di impiego, richiedono un addestramento mirato, offerto dalla Stazione Appaltante (ASL TO5) , che sin da ora si considera obbligatorio per gli operatori dell'Appaltatore

A.2.4 aiuto alla persona per una corretta deambulazione

A.2.5 mobilitazione della persona allettata

A.3 Alimentazione

A.3.1 aiuto alla persona nell'assunzione dei pasti

A.3.2 controllo della dieta

A.4 Assistenza sanitaria e riabilitativa

A.4.1 controllo assunzione dei farmaci

A.4.2 effettuazione all'occorrenza di interventi di piccolo pronto soccorso e misurazione della temperatura corporea

A.4.3 effettuazione massaggi e interventi di prevenzione delle piaghe da decubito

A.4.4 tenuta dei contatti con il medico di medicina generale previo accordo con i Servizi socio sanitari

B. CURA DELLA CASA

B.1 Interventi di pulizia ordinaria

B.1.1 riassetto della cucina (pulizia piano cottura, lavaggio stoviglie, lavello e tavola da pranzo, ecc.)

B.1.2 pulizia e sanificazione dei servizi igienici

B.1.3 arieggiamento degli ambienti, rifacimento del letto, riordino della stanza, della biancheria e degli indumenti

B.1.4 pulizia dei pavimenti e spolvero dei mobili

B.1.5 raccolta dei rifiuti da eliminare

B.2 Interventi di pulizia a fondo dell'abitazione

B.2.1 pulizia profonda di pavimenti, cucina e sanitari

B.2.2 pulizia generale degli infissi, dei vetri e dei tendaggi

B.2.3 sanificazione dei materassi

B.2.4 pulizia generale del mobilio

C. SOSTEGNO NELLA VITA QUOTIDIANA

C.1 Cura vestiario e corredo

C.1.1 cura a domicilio del cambio e del lavaggio a mano o in lavatrice della biancheria personale e della biancheria da letto, da bagno e da cucina

C.1.2 stiratura indumenti e cura corredo

C.2 Acquisti e preparazione pasti

C.2.1 aiuto alla persona nella preparazione dei pasti e, ove necessario, preparazione pasti

C.2.2 acquisti di alimenti o altro nei punti vendita più vicini all'abitazione dell'utente

D. VITA DI RELAZIONE E SEGRETARIATO SOCIALE

D.1 Interventi di prevenzione e sostegno psico-sociale

D.1.1 sostegno e stimolo alla persona nella vita di relazione

D.1.2 accompagnamento della persona in passeggiate, visite, acquisti, ecc.

D.1.3 rapporti con strutture sociali, ricreative e culturali del territorio

D.2 Trasporto

D.2.1 accompagnamento presso strutture e servizi sociali e sanitari del territorio dell'ASL TO5, Distretto di Carmagnola

D.2.2 accompagnamento presso strutture e servizi sociali e sanitari ubicati al di fuori del territorio dell'ASL TO5, Distretto di Carmagnola

Il servizio di accompagnamento della persona va effettuato esclusivamente con mezzi e a spese dell'Appaltatore per l'accesso a visite mediche, terapie e uffici del servizio sociale.

Il servizio di Trasporto di cui alle lettere D.2.1 e D.2.2, dovranno essere preventivamente richiesti ed autorizzati dalla Stazione Appaltante e dal C.I.S.A. 31.

Per i servizi di accompagnamento presso strutture e servizi sociali e sanitari ubicati al di fuori del territorio dell'ASL TO5, Distretto di Carmagnola (D.2.2), la Stazione Appaltante e il C.I.S.A. 31 rimborsano all'Appaltatore il trasporto in ragione di € 0,40 (euro zero/quaranta centesimi) per chilometro percorso, per i trasporti all'interno del distretto (D.2.1), invece, € 0,30, e comunque nei limiti della disponibilità finanziaria di uno specifico fondo e subordinatamente alla presentazione di idonea documentazione.

L'accompagnamento viene effettuato nelle ore di servizio assegnate e solo eccezionalmente può essere superato l'orario in occasione di visite mediche specialistiche e prestazioni in strutture ospedaliere e/o sanitarie; in ogni caso va presentata idonea documentazione attestante la presenza ed il tempo di permanenza in dette strutture, ai fini del pagamento delle ore che superano quelle di servizio assegnate.

E. SERVIZIO DOMICILIARE RICHIESTO DAL C.I.S.A. 31

1. Effettuare direttamente, su richiesta del C.I.S.A.31, interventi di assistenza domiciliare, in aggiunta a quelli ricompresi nell'ambito del monte ore previsto [dall'art.1](#), fino a un massimo di n. 1.500 ore annue e per complessive n. 6.000 ore nel periodo dell'appalto.

2. Il corrispettivo delle ore di assistenza aggiuntive è a carico dell'Utenza/C.I.S.A. 31.

3. Il compenso per l'affidamento è quello fissato in sede di aggiudicazione.

4. Spetta al C.I.S.A. 31 la determinazione della quota di compartecipazione alla spesa del servizio di assistenza domiciliare da parte degli utenti; all'Appaltatore, invece, spetta la riscossione della suddetta quota.

5. È fatto obbligo all'Appaltatore, in caso di richiesta da parte del C.I.S.A. 31 dei suddetti interventi aggiuntivi, di osservare con il Consorzio le norme del presente capitolato d'appalto, che saranno applicate "per relationem".

F. SERVIZIO DOMICILIARE RICHIESTO DALL'ASL TO5

1. Effettuare direttamente, su richiesta dell'ASL TO5, interventi di assistenza domiciliare, in aggiunta a quelli ricompresi nell'ambito del monte ore previsto [dall'art.1](#), fino a un massimo di n. 1.300 ore annue e per complessive n. 5.200 ore nel periodo dell'appalto.
2. Il corrispettivo delle ore di assistenza aggiuntive è a carico dell'ASL TO5.
3. Il compenso per l'affidamento è quello fissato in sede di aggiudicazione.
4. È fatto obbligo all'Appaltatore, in caso di richiesta da parte dell'ASL TO5 dei suddetti interventi aggiuntivi, di osservare con l'Azienda Sanitaria TO5 le norme del presente capitolato d'appalto, che saranno applicate "per relationem".

Le ore di cui ai paragrafi E ed F non verranno conteggiate al fine dell'attribuzione del punteggio relativo al prezzo. Il corrispettivo per tali ore deve essere identico a quello offerto in gara.

PARTE TERZA – ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Art. 5 – Organizzazione del servizio

1. L'Appaltatore deve eseguire i servizi indicati con organizzazione di personale e mezzi propri e/o sotto il proprio diretto controllo, nel rispetto e secondo le modalità previste dal presente Capitolato speciale nonché dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia.
2. L'Appaltatore garantisce che per l'esecuzione dei servizi nei termini richiesti dispone di un'organizzazione tecnico-amministrativa adeguata a soddisfare le esigenze contrattuali per tutto l'arco temporale di durata del presente affidamento. Le attività previste dal presente Capitolato, ancorché gestite dall'Appaltatore, rientrano nell'ambito dei servizi alla persona e pertanto devono essere espletate in modo tale da stabilire un rapporto di fiducia, efficacia, efficienza e semplificazione tra i cittadini/utenti, il medesimo Appaltatore e la Stazione Appaltante.
3. Il personale dell'Appaltatore deve essere adeguato per numero e qualifica alla rilevanza sociale dei servizi, alla natura quantitativa e qualitativa delle prestazioni del Servizio di assistenza domiciliare, alle condizioni di cui all'offerta tecnica ed economica ed ai termini contrattuali pattuiti.
4. Nell'ambito dell'organizzazione del servizio, l'Appaltatore svolge un ruolo complementare e di collaborazione rispetto alle competenze della Stazione Appaltante e dei servizi socio sanitari e a tal fine metterà a disposizione della Stazione Appaltante:
 - a) un Servizio di coordinamento ai sensi del successivo [articolo 7](#);
 - b) un numero idoneo di operatori domiciliari addetti all'assistenza in possesso dei requisiti previsti all'[articolo 18](#);
 - c) un numero idoneo di operatori generici da impiegare per prestazioni specifiche per l'igiene e la pulizia ambientale che potranno essere attivate su richiesta della Stazione Appaltante

entro il limite del 10% (dieci per cento) del monte ore annuale, nel rispetto delle modalità organizzative indicate dall'[articolo 9](#).

5. L'Appaltatore del servizio curerà inoltre:

- l'organizzazione degli orari di lavoro degli operatori, in conformità alle indicazioni fornite dalla Stazione Appaltante, secondo le necessità degli utenti ed in relazione alle fasce orarie previste e specificate nell'ambito del successivo [articolo 9](#);
- la scelta degli operatori da assegnare ai singoli utenti in accordo con le indicazioni della Stazione Appaltante, tenendo conto, per quanto riguarda l'abbinamento utente-operatore, delle disponibilità esistenti e delle caratteristiche professionali e personali necessarie per affrontare adeguatamente i casi specifici;
- l'organizzazione delle sostituzioni in caso di assenza degli operatori per ferie, permessi, malattie, ecc., in accordo con la Stazione Appaltante e salvaguardando le necessità dell'utenza. Le sostituzioni saranno preventivamente programmate attraverso il passaggio delle informazioni tra operatore titolare e sostituto al fine di garantire la continuità del servizio e del piano di assistenza. In caso di assenze improvvise dell'operatore, la sostituzione verrà garantita allo stesso modo sopra descritto e, se necessario, organizzata il giorno stesso in cui l'Appaltatore verrà informato;
- lo svolgimento di incontri interni di natura tecnico-organizzativa con il proprio personale;
- la realizzazione dell'attività di formazione/aggiornamento professionale e dell'attività di supervisione;
- il raccordo costante con la Stazione Appaltante per ogni aspetto attinente al servizio di assistenza domiciliare, comprese le attività di monitoraggio sull'andamento dei progetti individualizzati da effettuarsi a domicilio dell'assistito;
- la partecipazione agli incontri di coordinamento programmati con la Stazione Appaltante per la programmazione delle attività e per la verifica sull'andamento del servizio compresa la diffusione delle "buone prassi".

6. Per una corretta gestione del servizio l'Appaltatore è tenuto ad adottare idonee forme di controllo delle presenze degli operatori domiciliari presso i rispettivi utenti, tenendo informata la Stazione Appaltante circa la modalità e gli esiti dell'attività di controllo effettuata. In particolare l'Appaltatore dovrà disporre di un adeguato sistema automatizzato di rilevazione delle prestazioni e presenze, come meglio specificato all'[art. 12](#).

7. L'Appaltatore è obbligato all'osservanza degli adempimenti posti a tutela della salute, della sicurezza e dell'igiene dei lavoratori e degli utenti così come sancito dal [decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#), da tutte le vigenti disposizioni in materia e norme collegate, successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6 – Sede operativa e reperibilità

1. Alla data di attivazione del servizio e per tutto il periodo di vigenza contrattuale, l'Appaltatore dovrà disporre di una sede operativa ubicata nel territorio dell'ASL TO 5, distretto di Carmagnola, dotata di personale secondo quanto stabilito all'[articolo 7](#), garantendo un recapito telefonico (fisso e mobile), una casella di posta elettronica sia certificata (PEC) che ordinaria ed una segreteria telefonica, per l'intera giornata e per l'intero arco settimanale, anche fuori dall'orario d'ufficio, nonché la reperibilità telefonica del Servizio di coordinamento di cui all'[articolo 7](#).

Art. 7 – Servizio di coordinamento

1. L'Appaltatore individua il personale facente parte del Servizio di coordinamento che è costituito da:
 - Coordinatore del servizio che dovrà possedere il titolo di Assistente sociale ed adeguata esperienza professionale nel settore socio-assistenziale;
 - altra figura idonea professionalmente a supportare e/o sostituire il Coordinatore del servizio in possesso di una qualifica professionale attinente all'area sociale.
2. Il Coordinatore dovrà essere in grado di intervenire e assumere decisioni in merito all'organizzazione e allo svolgimento del servizio in oggetto. Garantirà la presenza nel corso della visita domiciliare prevista all'avvio di ogni singolo Servizio e per almeno una visita domiciliare nel corso di ogni 4 mesi per un minimo di dodici visite per ogni assistito nel corso dell'appalto da effettuarsi con l'Assistente sociale di riferimento.
3. Il Servizio di coordinamento dovrà garantire la presenza di almeno una figura professionale nella sede operativa durante la giornata lavorativa dal lunedì al sabato per almeno n. 4 ore al giorno. Dovrà essere garantita inoltre una reperibilità telefonica del Servizio di coordinamento dal lunedì al sabato con orario 7.00-19.00.
4. L'Appaltatore nomina un Responsabile del servizio in qualità di referente tecnico-organizzativo in ordine alle attività oggetto del presente Capitolato.
5. I nominativi dei componenti del Servizio di coordinamento e del Responsabile del servizio dovranno essere comunicati alla Stazione Appaltante prima dell'attivazione del servizio e prima di ogni eventuale sostituzione e/o variazione, allegando copia fotostatica del relativo titolo e curriculum professionale in riferimento a quanto previsto dal presente articolo.

Art. 8 – Avvio, variazione, sospensione, cessazione del servizio

1. È competenza esclusiva della Stazione Appaltante decidere l'accesso, la variazione, la sospensione e la cessazione del servizio di assistenza domiciliare. Il mancato rispetto delle decisioni della Stazione Appaltante medesima costituisce inadempimento e dà titolo all'applicazione delle penali previste all'[art. 36](#) e all'eventuale risoluzione del contratto.
2. Il Servizio di assistenza domiciliare viene attivato dalla Stazione Appaltante mediante comunicazione anche con modalità telematiche/informatiche al Servizio di coordinamento dell'Appaltatore. La formalizzazione avviene attraverso la sottoscrizione del modulo utilizzato per l'avvio del servizio.
3. L'Appaltatore deve prendere in carico la situazione di norma entro 3 (tre) giorni dalla comunicazione; nel computo di tali termini non sono compresi il sabato e la domenica. Nei casi urgenti, segnalati dalla Stazione Appaltante, l'avvio del servizio deve avvenire entro le 24 (ventiquattro) ore.

Art. 9 – Modalità organizzative

1. Il Servizio di assistenza domiciliare dovrà essere impostato, in accordo con la Stazione Appaltante, per il tramite dei servizi socio sanitari, secondo il metodo della programmazione e verifica.
2. Per ogni utente che accederà al servizio verrà definito dal Servizio socio sanitario un Piano di assistenza personalizzato (PAI) che dovrà contenere gli obiettivi specifici con i relativi indicatori, le prestazioni previste, i tempi di realizzazione e gli orari di espletamento del servizio e che dovrà essere integrato con l'individuazione dell'operatore o degli operatori che prenderanno in carico il caso. Tale piano verrà sottoscritto per accettazione dall'utente, che ne riceverà copia e verrà inviato all'Appaltatore.

3. All'inizio di ogni nuovo servizio, l'operatore verrà presentato all'utente dall'Assistente sociale di riferimento congiuntamente al Coordinatore della ditta affidataria.

4. Il Coordinatore provvederà altresì ad effettuare visite periodiche presso il domicilio dell'utente al fine di monitorare le modalità di svolgimento del servizio. In particolare dovrà garantire una visita domiciliare annua per ogni assistito.

5. Nei periodi di degenza ospedaliera delle persone seguite a domicilio, il servizio viene così modificato:

- qualora si tratti di persona sola o di coppia con figli e/o contesto parentale ed amicale di riferimento, di norma il servizio viene sospeso;
- qualora si tratti di persona sola o di coppia priva di contesto parentale ed amicale significativo, su indicazione della Stazione Appaltante, l'intervento permane per assicurare il sostegno alla persona, per curare il cambio ed il lavaggio della biancheria, nonché per tenere i rapporti con il personale medico o paramedico della struttura sanitaria e per il mantenimento della situazione abitativa (ad esempio: pagamento bollette, affitto e piccole incombenze burocratiche, ecc.).

Art. 10 – Variazioni dell'organizzazione

1. Eventuali modifiche dell'orario e/o delle modalità di servizio determinate da situazioni particolari saranno comunicate dalla Stazione Appaltante al Servizio di coordinamento dell'Appaltatore che a sua volta si raccorderà tempestivamente con l'operatore.

2. Il Servizio di coordinamento dell'Appaltatore è tenuto inoltre:

- ad avvisare gli utenti interessati sulle modifiche che interverranno;
- ad essere a disposizione degli operatori per qualsiasi problema inerente all'intervento professionale o al comportamento degli assistiti in carico all'Appaltatore del servizio;
- a collaborare per ogni esigenza particolare che dovesse rendersi necessaria al fine di una migliore gestione dei servizi avviati.

Art. 11 – Continuità del servizio

1. Il Servizio di assistenza domiciliare dovrà essere sempre garantito salvo l'avverarsi di cause di forza maggiore. In tali circostanze l'Appaltatore dovrà tempestivamente avvisare sia la Stazione Appaltante sia gli utenti, dichiarare la sussistenza delle cause di forza maggiore e adoperarsi per l'espletamento delle prestazioni concordate nei modi e nei tempi migliori possibili.

2. In caso di sciopero del personale dipendente, sarà onere dell'Appaltatore garantire l'espletamento dei servizi previsti come essenziali dalla specifica normativa di settore con particolare riferimento alla [legge 12 giugno 1990, n. 146](#) e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 12 – Sistema informatico di gestione

1. L'Appaltatore deve garantire, per l'intera durata del contratto di appalto la gestione informatizzata delle prestazioni erogate sulla base delle diverse tipologie di attività. A tal fine, sia la Stazione Appaltante, sia il C.I.S.A. 31 potranno richiedere all'Appaltatore, che deve intendersi fin d'ora obbligato al relativo adempimento, di utilizzare un modulo web oppure un'interfaccia software per il caricamento di un flusso XML o CSV o EXCEL con la rendicontazione delle ore e delle prestazioni erogate secondo le specifiche fornite dall'Amministrazione stessa.

2. Ai fini del pagamento delle prestazioni di servizio, l'attività di rendicontazione dovrà essere completata e trasmessa entro il giorno 10 (dieci) del mese successivo cui si riferisce sia alla Stazione Appaltante, sia al C.I.S.A. 31. Dovrà contenere il riepilogo riassuntivo generale delle ore

di servizio effettuate per ogni singolo utente nel mese precedente, organizzato in ordine alfabetico, con la tipologia delle attività svolte.

Dovrà inoltre essere allegata la rendicontazione dell'orario svolto nel mese da ogni operatore a favore del singolo utente con il seguente tracciato: cognome e nome dell'utente, codice fiscale, residenza, cognome e nome dell'operatore, giorno (lunedì, martedì, ecc.), data (gg/mm/aaaa), ora entrata (hh:mm:ss), ora uscita (hh:mm:ss), totale ore di servizio (hh:mm), prestazioni effettuate (o prestazione prevalente), modalità di accesso (se con uso badge o altro sistema automatizzato o con statino e firma, nei casi in cui non sia stato possibile utilizzare sistemi automatizzati).

Ciascun prospetto dovrà indicare il totale delle ore effettuate presso il domicilio dell'utente espresse in ore.

Potranno comunque essere richieste ulteriori schede riepilogative e di dettaglio sull'attività del servizio.

Art. 13 – Servizio addebitabile

1. Il servizio addebitabile alla Stazione Appaltante e al C.I.S.A. 31, che, unitamente all'utenza, compartecipa al costo di esecuzione del contratto d'appalto, comprende le ore effettivamente prestate a domicilio dell'utente, ovvero le ulteriori ore autorizzate dalla Stazione Appaltante e dal C.I.S.A. 31, nell'ambito del contratto di appalto.

Art. 14 – Mezzi e materiali

1. Per facilitare l'erogazione delle prestazioni di assistenza domiciliare e la qualità del servizio svolto, l'Appaltatore dovrà mettere a disposizione degli operatori:

- all'occorrenza, mezzi di trasporto conformi alle normative di circolazione stradale e alle indicazioni del costruttore (con dotazione di gilet ad alta visibilità) per l'accompagnamento degli utenti (Cfr. [art. 4](#) lettera D.2 Trasporto)
- dispositivi di protezione individuali ritenuti adeguati in relazione alla valutazione dei rischi (guanti di protezione delle mani, mascherine di protezione delle vie respiratorie) e camice personale al bisogno per lo svolgimento dei servizi relativi all'igiene della persona e della casa, anche a tutela della salute dello stesso utente, oltre che dell'operatore;
- sala riunioni presso la sede locale dell'Appaltatore del servizio, per gli incontri di coordinamento ritenuti necessari per una migliore organizzazione del servizio, in base alle competenze assegnate all'Appaltatore;
- documentazione, testi, pubblicazioni ed altro materiale informativo relativo ai servizi di assistenza domiciliare, consultabili dal singolo operatore, nonché momenti di informazione ed aggiornamento;
- ogni altro mezzo/strumento necessario all'esecuzione dell'appalto.

2. Il personale deve utilizzare le attrezzature di lavoro in conformità a quanto previsto dal [decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#) e successive modificazioni ed integrazioni, adempiendo alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di sicurezza e salute dei lavoratori ad esse applicabili.

3. Il personale deve utilizzare eventuali dispositivi di protezione individuali in conformità a quanto previsto dal citato [decreto legislativo n. 81/2008](#), provvedendo al controllo periodico, all'eventuale sostituzione e/o integrazione.

4. L'Appaltatore deve ottemperare nei confronti del personale al programma informativo e formativo sui rischi relativi all'ambiente di lavoro in generale ed a quelli presenti nella specifica mansione conformemente a quanto disposto dal citato [decreto legislativo n. 81/2008](#).

Art. 15 – Ruolo e funzioni specifiche degli operatori

1. La complessità del servizio e le problematiche che derivano dal dover rispondere ai bisogni di una utenza differenziata richiedono, per il perseguimento degli obiettivi, la definizione di un metodo di lavoro degli operatori che sia complementare a quello svolto dalla Stazione Appaltante che opera in raccordo con i servizi socio-sanitari del territorio e in particolare con il Servizio sociale del C.I.S.A. 31.
2. Il ruolo dell'Operatore domiciliare viene, pertanto, sinteticamente definito come segue:
 - sulla base dell'organizzazione generale del servizio determinata dalla Stazione Appaltante, l'operatore domiciliare traduce in compiti operativi specifici il programma di assistenza definito per ciascun utente affidatogli;
 - periodicamente verifica con il Servizio sociale l'andamento del servizio svolto nei confronti dei predetti utenti.
3. Le funzioni specifiche degli operatori addetti all'assistenza vengono sinteticamente descritte come segue:
 - attuare operativamente il programma e le prestazioni definite per ogni utente secondo il piano di assistenza;
 - curare la rilevazione delle presenze giornaliere per ogni utente con gli strumenti informatizzati messi a disposizione dal proprio Ente e, fino a diversa indicazione, anche attraverso strumenti cartacei da compilare secondo il seguente schema: cognome e nome dell'utente, codice fiscale, residenza, cognome e nome dell'operatore, giorno (lunedì, martedì, ecc.), data (gg/mm/aaaa), ora entrata (hh:mm:ss), ora uscita (hh:mm:ss), totale ore di servizio (hh:mm), prestazioni effettuate (o prestazione prevalente), eventuali note, salvo integrazioni da concordare con la Stazione Appaltante;
 - curare la promozione della solidarietà familiare, del vicinato e del volontariato al fine di affrontare le situazioni di emarginazione e solitudine in cui molti utenti si trovano;
 - verificare periodicamente con l'Assistente sociale di riferimento l'andamento del servizio per ogni utente assegnato;
 - segnalare al Coordinamento dell'Appaltatore l'insorgere di eventuali problemi e variazioni della situazione individuale e familiare che possano comportare modifiche rispetto al programma di interventi previsti;
 - rendersi disponibili a relazionare periodicamente e ad espressa richiesta della Stazione Appaltante in merito alla situazione in carico o al servizio effettuato.

Art. 16 – Rapporto tra operatori ed utenti

1. Gli operatori domiciliari sono tenuti a mantenere un comportamento rispettoso della dignità e della riservatezza dell'utente, a tutelare il segreto professionale, a rispettare quanto concordato con la Stazione Appaltante relativamente al piano personalizzato di assistenza nonché ad attuare eventuali collegamenti con altri servizi socio-sanitari territoriali nell'ambito delle indicazioni fornite dalla medesima Stazione Appaltante.
2. È fatto divieto al personale come all'Appaltatore di utilizzare la relazione con l'utenza per interessi e vantaggi personali o per altri, di richiedere o accettare, a qualunque titolo, per sé o per altri, regali o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o compiti affidati in ragione delle attività espletate di cui al presente Capitolato. In ogni caso, è fatto divieto al personale, come all'Appaltatore, di richiedere o accettare per sé o per altri, a qualunque titolo, regali o altre utilità, anche di modico valore, qualora costituiscano o comunque possano essere interpretati

come compensi o corrispettivi in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o compiti affidati in ragione delle attività espletate di cui al presente Capitolato.

Art. 17 – Rotazione e sostituzione degli operatori

1. La rotazione e/o sostituzione degli operatori domiciliari, fermo restando che il Servizio di assistenza domiciliare si fonda sulla continuità della relazione fra utente e operatore stesso, dovrà essere preventivamente comunicata alla Stazione Appaltante.
2. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non approvare le suddette rotazioni e/o sostituzioni o di fornire indicazioni in merito alle modalità di effettuazione delle stesse.

Art. 18 – Requisiti professionali degli operatori addetti all'assistenza

1. Per lo svolgimento delle prestazioni di assistenza domiciliare l'Appaltatore deve utilizzare **Operatori Socio Sanitari (OSS)** in possesso dei requisiti stabiliti dalla Deliberazione della Giunta della Regione Piemonte n. [46-5662 del 25 marzo 2002](#) "Recepimento dell'accordo sancito in conferenza Stato-Regioni in relazione al profilo dell'Operatore socio sanitario: approvazione delle linee di indirizzo per la formazione di base per il conseguimento della qualifica di Operatore socio sanitario", ed in particolare in possesso dell'attestato di qualifica professionale di "Operatore socio sanitario" conseguito dopo il superamento delle prove finali di idoneità professionale dei corsi di prima formazione, di riqualificazione o dei percorsi modulari, autorizzati dalla Regione Piemonte.
2. Gli operatori impiegati non possono avere rapporti di lavoro subordinato a tempo pieno con soggetti diversi dall'Appaltatore. Tutti gli operatori, compresi quelli generici, dovranno essere di assoluta fiducia e provata riservatezza, in grado di parlare e comprendere correttamente la lingua italiana.
2. Prima dell'attivazione del servizio e prima di ogni eventuale successiva variazione, l'Appaltatore deve comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante i nominativi degli operatori addetti all'assistenza che verranno impiegati per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, allegando copia fotostatica del titolo e della qualifica professionale posseduti.
3. In qualsiasi momento la Stazione Appaltante può disporre la non utilizzazione dell'operatore che, a proprio insindacabile giudizio, non risulti in possesso dei requisiti professionali indicati nel presente articolo o non ritenga comunque idoneo a svolgere le prestazioni contrattuali.
4. L'Appaltatore deve provvedere alla sostituzione dell'operatore sin dal momento del ricevimento della comunicazione della Stazione Appaltante in caso di mancanza dei requisiti professionali ed entro 15 (quindici) giorni in caso di non gradimento.

Art. 19 – Formazione ed aggiornamento del personale

1. L'Appaltatore è tenuto ad attivare direttamente oppure ad aderire ad iniziative di formazione ed aggiornamento degli operatori addetti all'assistenza impegnati nei servizi descritti nel presente Capitolato, garantendo obbligatoriamente a tutti gli operatori in servizio un minimo di 10 (dieci) ore di formazione/aggiornamento nel corso di ogni dodici mesi lavorativi.
2. L'Appaltatore è tenuto a dare puntuale attuazione al Progetto di formazione ed aggiornamento, di sostegno psicologico e supervisione professionale (specifico e non obbligatorio) pianificato in sede di Offerta tecnica. Le iniziative dovranno concernere argomenti inerenti al servizio appaltato e ricomprendere anche la formazione specifica concernente l'assistenza nei confronti di utenti affetti da particolari patologie (ad esempio, Alzheimer e altre demenze, malattia di Parkinson, ecc.).

3. L'Appaltatore dovrà previamente comunicare alla Stazione Appaltante almeno 2 (due) mesi prima della decorrenza di ogni anno di appalto il singolo Piano annuale contenente gli obiettivi didattici della formazione e della supervisione, l'oggetto, il calendario, la durata e la sede dell'iniziativa formativa, le generalità dei soggetti incaricati della formazione e supervisione nonché l'elenco nominativo degli operatori partecipanti ed ogni altro elemento utile.

4. La Stazione Appaltante potrà effettuare delle verifiche in merito al contenuto delle iniziative stesse, formulare osservazioni e chiedere chiarimenti. È fatto obbligo all'Appaltatore di produrre al termine di ogni Piano annuale una dettagliata relazione di sintesi sulle attività svolte che sarà sottoposta a verifica da parte della Stazione Appaltante, con particolare riferimento alla corrispondenza tra l'attività effettivamente realizzata e quanto offerto in sede di gara.

Art. 20 – Rapporti con il personale

1. L'Appaltatore è l'unico responsabile, a norma delle vigenti disposizioni, delle condizioni di idoneità del proprio personale al servizio e la Stazione Appaltante, così come il C.I.S.A. 31 che sostiene in parte il costo dell'appalto, sono espressamente sollevati da ogni obbligo e responsabilità verso il personale impiegato.

2. Gli operatori che prestano la propria attività nell'ambito dell'organizzazione dell'Appaltatore non hanno, sotto alcun profilo, rapporti con la Stazione Appaltante e tanto meno con il C.I.S.A. 31; pertanto la stessa Stazione Appaltante e il C.I.S.A. 31 non hanno alcun obbligo nei confronti di detti operatori e non assumono responsabilità alcuna per eventuali danni che gli stessi, nello svolgimento dell'attività, dovessero subire o procurare ad altri e a cose. Ogni operatore deve essere fisicamente idoneo alla specifica mansione lavorativa ed in possesso di un tesserino identificativo di riconoscimento munito di fotografia, generalità e qualifica professionale, appuntato in maniera visibile, nonché utilizzare un abbigliamento adeguato all'esecuzione dei servizi nel rispetto di quanto richiesto dalla normativa vigente.

3. Nel caso di ottenimento da parte della Stazione Appaltante, del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante previa contestazione delle inadempienze ascritte ed assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle eventuali controdeduzioni, provvede a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza a valere sulle somme da versare a titolo di corrispettivo. Nel caso, invece sia il C.I.S.A. 31 a ottenere un DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, ne darà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante, affinché questa avvii la procedura di contestazione succitata, e tratterà l'importo, o parte di esso, corrispondente all'inadempienza a valere sulle somme da versare a titolo di corrispettivo, per trasferirlo alla Stazione Appaltante, se richiesto, affinché la medesima Stazione Appaltante paghi quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC direttamente agli Enti previdenziali ed assicurativi.

La Stazione Appaltante può anche provvedere a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza a valere sulle somme depositate a titolo di cauzione definitiva la quale dovrà essere reintegrata a termini del successivo [articolo 34](#).

Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dalla Stazione Appaltante direttamente agli Enti previdenziali ed assicurativi. La Stazione Appaltante potrà chiedere al C.I.S.A. 31 il trasferimento di eventuali somme trattenute dal Consorzio per l'inadempienza contributiva dell'Appaltatore. È fatta salva per la Stazione Appaltante la possibilità di applicare all'Appaltatore le penali di cui all'[articolo 36](#).

4. Si richiama quanto disposto [dall'articolo 30 del d.lgs. n. 50/2016](#), in tema di intervento sostitutivo, nel caso di inadempienza contributiva e retributiva.

Art. 21 – Tirocini formativi

1. L'Appaltatore potrà proporre che nell'ambito del servizio oggetto dell'appalto venga svolto il tirocinio professionale di addetto all'assistenza domiciliare in misura non sostitutiva all'organico previsto, provvedendo a tutti i connessi adempimenti di legge con particolare riferimento ad assicurare idonea copertura assicurativa ai tirocinanti.
2. La Stazione Appaltante si esprimerà sulla proposta tenendo conto delle esigenze complessive del servizio di assistenza domiciliare. Resta inteso che la Stazione Appaltante e tanto meno il C.I.S.A. 31 non hanno alcun obbligo nei confronti dei tirocinanti e non assumono responsabilità alcuna per eventuali danni che gli stessi, nello svolgimento della citata attività, dovessero subire o procurare ad altri o a cose.
3. I tirocinanti non potranno essere considerati operatori, né potranno sostituirli anche solo temporaneamente o limitatamente ad alcune attività. Il loro coinvolgimento riguarda essenzialmente attività relazionali, di sostegno, di promozione e supporto dell'autonomia degli utenti.
4. La presenza dei soggetti di cui al presente articolo deve essere regolata mediante sottoscrizione di apposito accordo o convenzione tra l'Appaltatore ed i soggetti stessi in relazione alla circostanza che si tratti di singoli o di organizzazione.

Art. 22 – Clausola sociale di salvaguardia per il personale

1. Anche ai sensi e per gli effetti di cui al vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro per le lavoratrici ed i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario, assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, e giusta [l'art. 50 del d.lgs. n. 50/2016](#), l'Appaltatore accetta di assumere prioritariamente gli stessi addetti che operano alle dipendenze dell'Appaltatore uscente, impiegati nel servizio di assistenza domiciliare di cui al presente affidamento ed in possesso dei prescritti titoli e requisiti professionali, in numero armonizzabile con la propria organizzazione d'impresa e con le esigenze tecnico-organizzative previste per l'effettuazione del servizio medesimo.
2. La previsione di cui al comma precedente costituisce per la Stazione Appaltante "clausola sociale" ispirata alla promozione ed alla valorizzazione di esigenze sociali ed in particolare:
 - fattore di salvaguardia dei livelli occupazionali e delle condizioni contrattuali del predetto personale;
 - fattore di garanzia del servizio erogato, sussistendo l'interesse pubblico a conservare la professionalità e l'esperienza del personale in servizio in modo da mantenere gli standard qualitativi raggiunti trattandosi di espletare un servizio particolarmente delicato per le caratteristiche intrinseche dell'utenza che richiedono capacità non solo di tipo professionale ma anche di relazione umana.

PARTE QUARTA – RAPPORTI ECONOMICI

Art. 23 – Corrispettivo

1. Il costo dell'Appalto è:
 - per il 50% a carico della Stazione Appaltante (ASL TO5) e cioè per l'ammontare della quota di competenza sanitaria, in applicazione della normativa regionale relativa ai Livelli Essenziali di Assistenza all'area dell'integrazione socio-sanitaria ([D.G.R. N. 51-11389 del 23/12/2003](#)):

- per il restante 50% a carico dell'Utenza/C.I.S.A. 31, ovvero per l'ammontare della quota di competenza assistenziale, in applicazione della normativa regionale anzidetta.
2. Il compenso per l'affidamento è quello fissato in sede di aggiudicazione.
 3. Il prezzo offerto in sede di gara e gli importi orari derivanti dalle articolazioni previste dall'[art. 1](#) dovranno rimanere fissi ed invariati per tutta la durata del contratto, salvo quanto stabilito [all'art. 25](#).
 4. All'affidatario sarà riconosciuto solo il numero di ore effettivamente prestate nel periodo in relazione ai costi, oltre IVA, indicati dall'impresa, ai fini della fatturazione, nel modulo "Offerta economica".
 5. Il corrispettivo si riferisce ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
 6. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione del presente appalto, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti Autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
 7. Il corrispettivo contrattuale è fissato a proprio rischio dall'Appaltatore in sede di gara in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi impreveduto o eventualità, facendosi carico l'Appaltatore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea, salvo quanto stabilito [all'art. 25](#).
 8. Con tale corrispettivo l'Appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere connesso o conseguente ai servizi del presente appalto, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi essendo in tutto e per tutto soddisfatta con il pagamento del corrispettivo pattuito, essendo esclusi adeguamenti, revisioni o aumenti del corrispettivo medesimo che non siano espressamente previsti dal presente Capitolato. In particolare, il corrispettivo è comprensivo di tutto quanto specificato nel presente Capitolato, nel bando di gara e nell'offerta tecnica presentata. Si specifica, inoltre, che il corrispettivo contempla la remunerazione di tutte le voci di costo che l'Appaltatore deve sostenere per il presente appalto, comprese quelle dell'offerta tecnica.
 9. Con il suddetto corrispettivo l'Appaltatore si intende altresì compensato per qualsiasi onere derivante dalla fornitura di materiali e/o dall'acquisizione di tutti gli eventuali servizi strumentali allo svolgimento delle attività programmate per gli operatori impiegati nel servizio, nonché per i costi inerenti all'utilizzo dei locali, sia di quelli messi a disposizione dalla Stazione Appaltante e da terzi, sia quelli dell'appaltatore, per lo svolgimento delle attività.
 10. L'importo contrattuale si intende, pertanto, fisso, invariabile e indipendente da qualunque eventualità sopravvenuta o di cui l'appaltatore non abbia eventualmente tenuto conto. L'Appaltatore non avrà perciò ragione di pretendere aumenti di prezzo, indennità speciali di alcun genere o quant'altro per l'aumento dei costi o per costi non previsti, salvo quanto stabilito [all'art. 25](#).

Art. 24 – Fatturazione e pagamenti

1. L'Appaltatore dovrà emettere mensilmente due distinte fatture, intestate rispettivamente
 - all'A.S.L.TO5 per l'ammontare della suddetta quota di competenza sanitaria del 50%;
 - al C.I.S.A. 31 per l'ammontare della quota di competenza assistenziale, **dedotta la quota a carico dell'utente**, che dovrà essere riscossa direttamente dall'Appaltatore, come precisato [all'art. 26](#).
2. All'Appaltatore spetta, a compenso degli impegni assunti, un corrispettivo sulla base dei servizi effettivamente prestati e dietro presentazione di regolare fattura fiscale con cadenza mensile posticipata in conformità al prezzo orario stabilito in sede di aggiudicazione. Ogni fattura deve contenere il numero di ore di assistenza domiciliare fornite complessivamente nel mese. La fattura deve fare riferimento ai riepiloghi di cui [all'articolo 12, comma 2](#).

3. I pagamenti saranno effettuati entro 60 (trenta) giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura elettronica per consentire alla Stazione Appaltante e al C.I.S.A. 31, le verifiche e gli accertamenti circa la regolarità delle prestazioni eseguite e la sussistenza dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia. Al pagamento si provvede mediante specifici provvedimenti successivi ai predetti accertamenti.

Quale data di pagamento si intende il giorno di esecuzione del mandato da parte del Tesoriere dell'Ente.

In caso di ritardo dei pagamenti, in deroga a quanto disposto dall'art. 5 del D. Lgs. 231/02, il saggio di eventuali interessi moratori sarà pari, in ragione d'anno, al saggio degli interessi legali stabilito dall'art. 1284, comma 1, c.c.

Dal pagamento del corrispettivo la Stazione Appaltante potrà detrarre l'importo delle eventuali pene pecuniarie applicate per inadempienza a carico della ditta appaltatrice e quant'altro dalla stessa dovuto.

I pagamenti avverranno, ai sensi [dell'art. 3 della legge n. 136/2010](#), esclusivamente a mezzo bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato acceso presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a., anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche e che sarà comunicato alla Stazione Appaltante e al C.I.S.A. 31 dall'Appaltatore nei termini di cui [all'art. 3, comma 7, della citata legge 136/2010](#), corredati delle informazioni ivi previste.

Ferme restando le dovute informazioni previste dalla vigente normativa in materia di fatturazione, si rammenta l'obbligo, pena l'impossibilità di procedere al pagamento con conseguente rifiuto della fattura:

- a) dell'emissione di fattura elettronica ([art. 1, comma 209, della legge n. 244/2007](#), [art. 25 del d.l. n. 66/2014](#), convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014), secondo le specifiche tecniche di cui al d.m. n. 55/2013 sull'elaborazione e trasmissione della fattura stessa, con successive modificazioni ed integrazioni;
- b) dell'indicazione nella fattura elettronica:
 - del Codice Univoco Ufficio;
 - del CIG;
 - della "Scissione dei pagamenti" prevista [dall'art. 1, c. 629, lettera b\), della legge n. 190/2014](#) (legge di stabilità 2015), che ha introdotto il [nuovo art. 17-ter nel d.P.R. n. 633/1972](#).

La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora, nel periodo di riferimento, siano stati contestati addebiti all'impresa affidataria.

Art. 25 – Revisione periodica del prezzo

1. Il prezzo di aggiudicazione si intende valido ed imm modificabile per tutto il periodo di durata del contratto. Si reinvia al disciplinare di gara.

Art. 26 – Compartecipazione alla spesa

1. Spetta al C.I.S.A. 31 la determinazione della quota di compartecipazione alla spesa del servizio di assistenza domiciliare da parte degli utenti; all'Appaltatore, invece, spetta la riscossione della suddetta quota, che gli sarà comunicata o dal C.I.S.A. 31, o dalla Stazione Appaltante unitamente al Piano di assistenza personalizzato.

Art. 27 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. [3 della legge n. 136/2010](#), l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

In particolare, l'appaltatore si obbliga:

- a) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto oggetto del presente contratto su uno o più conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a.; movimenti finanziari che, salvo quanto previsto [dall'articolo 3, commi 2 e 3, della citata legge n. 136/2010](#), devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale;
- b) a comunicare alla Stazione Appaltante e al C.I.S.A. 31 gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti già esistenti, dalla loro prima destinazione alla funzione di conti correnti dedicati, ai sensi [dell'art. 3, comma 7, della citata legge n. 136/2010](#);
- c) a comunicare alla Stazione Appaltante e al C.I.S.A. 31 tempestivamente e comunque entro sette giorni qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi dei predetti conti correnti dedicati nonché alle generalità (nome e cognome) e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i, ai sensi del predetto [art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010](#). In difetto di tale comunicazione, l'Appaltatore non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati;
- d) ad inserire, a [mente dell'art. 3, comma 9, della citata legge n. 136/2010](#), nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate al presente servizio, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata [legge n. 136/2010](#), a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;
- e) che nei contratti di cui al precedente punto d), verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione espressa del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della citata [legge n. 136/2010](#);
- f) a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte di cui sopra alla lettera d), agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Inoltre, al fine di consentire alla Stazione Appaltante di verificare il rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi [dell'art. 3, comma 9, della citata legge n. 136/2010](#), l'Appaltatore si obbliga a trasmettere alla Stazione Appaltante medesima copia di tutti i contratti di cui alla precedente lettera d), ovvero apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi [dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000](#), debitamente sottoscritta a termini [dell'art. 38, comma 3, del medesimo d.P.R. n. 445/2000](#), attestante, dettagliandoli, che nei relativi contratti è stata inserita, a pena di nullità assoluta, la clausola con la quale la controparte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata [legge n. 136/2010](#).

Resta inteso che la Stazione Appaltante si riserva di procedere a verifiche anche a campione sulla veridicità di quanto a tale riguardo dichiarato, richiedendo allo scopo la produzione, entro i termini che saranno indicati, dei relativi contratti stipulati e di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione [7 luglio 2011, n. 4](#) della soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC), con eventuali modificazioni e integrazioni successivamente intervenute.

2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente Capitolato, ai sensi di quanto disposto [dall'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010](#), il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

PARTE QUINTA – DISPOSIZIONI CONTRATTUALI E FINALI

Art. 28 – Obblighi di riservatezza

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza anche occasionalmente, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza saranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale con la Stazione Appaltante. L'appaltatore ha altresì l'obbligo di non effettuare alcuna pubblicazione o altra divulgazione di tali informazioni e dati, né di quanto abbia costituito oggetto della prestazione, senza aver preventivamente sottoposto i testi relativi alla Stazione Appaltante e averne ottenuto l'eventuale consenso scritto.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

3. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione Appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Stazione Appaltante e/o al C.I.S.A. 31.

5. L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Stazione Appaltante.

Art. 29 – Trattamento dei dati personali

1. L'Appaltatore si impegna ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito, in particolare, [dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196](#) e dal [Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016](#) – Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), con particolare attenzione a quanto prescritto in ordine alle misure minime di sicurezza da adottare, oltre agli eventuali ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere, emessi dalle competenti Autorità.

2. L'affidamento comporta in capo all'Appaltatore l'assunzione del ruolo di Responsabile del trattamento di dati personali effettuato per conto della Stazione Appaltante quale titolare del trattamento, previa valutazione da parte della Stazione medesima di quanto previsto dalla normativa europea in materia (citato Regolamento UE 2016/679). L'Appaltatore sarà quindi individuato quale Responsabile del trattamento secondo le previsioni di apposito schema di accordo facente parte della documentazione di gara e che sarà allegato come parte integrante del contratto.

Art. 30 – Obbligazioni generali dell'appaltatore

1. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto medesimo, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.
2. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto, nei relativi allegati e nell'offerta presentata in sede di gara.
3. L'Appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze della Stazione Appaltante e del C.I.S.A. 31 e senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa dei predetti Enti. L'Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dalla Stazione Appaltante e/o da terzi. In ogni caso, l'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare norme e prescrizioni, anche successivamente emanate, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e l'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti della Stazione Appaltante e tanto meno del C.I.S.A. 31, assumendosene ogni relativa alea.
5. Il servizio deve essere svolto dall'Appaltatore in modo tale da stabilire un rapporto di fiducia tra i cittadini e la Stazione Appaltante e il C.I.S.A. 31. Egli lo conforma al dovere costituzionale di rispettare i principi di buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione e lo ispira alla cura dell'interesse pubblico.
6. L'Appaltatore si impegna ad espletare il servizio nel modo più semplice ed efficiente nell'interesse della Stazione Appaltante, assumendosi la piena ed incondizionata responsabilità connessa ai propri compiti. La Stazione Appaltante, da parte sua, si impegna a mettere in grado l'Appaltatore di svolgere correttamente il servizio, collaborando per quanto necessario all'espletamento delle relative attività, fermo restando, in ogni caso, che l'Appaltatore rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla Stazione Appaltante e/o da terzi autorizzati.
7. L'Appaltatore provvederà, a propria cura e spese, a:
 - impiegare tutte le strutture ed il personale necessario per la perfetta esecuzione del contratto;
 - predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla Stazione Appaltante di monitorare la conformità dei servizi alle prescrizioni contrattuali;
 - predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo tese alla buona e corretta esecuzione contrattuale, che dovessero essere impartite dalla Stazione Appaltante;
 - comunicare immediatamente alla Stazione Appaltante le eventuali variazioni nella propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto e negli organismi tecnici e amministrativi, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;

- comunicare immediatamente alla Stazione Appaltante ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- mallevare e tenere indenne la Stazione Appaltante e il C.I.S.A. 31 da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
- rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dalla contrattazione collettiva di settore di cui [all'art. 51 del d.lgs. n. 81/2015](#) o dalle disposizioni internazionali.

8. Per l'espletamento del servizio, l'Appaltatore dovrà avvalersi di personale qualificato e professionalmente idoneo in relazione alle specifiche prestazioni contrattuali. In particolare, detto personale dovrà possedere i requisiti professionali di cui [all'art. 18](#) del presente Capitolato.

9. Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra la Stazione Appaltante, il C.I.S.A. 31 ed il personale addetto all'espletamento delle prestazioni contrattuali. L'Appaltatore riconosce che la Stazione Appaltante e il C.I.S.A. 31 risultano estranei a qualsiasi vertenza economica o giuridica tra la ditta stessa ed il personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Ogni operatore impiegato nel servizio deve essere in possesso di un tesserino identificativo nel rispetto delle disposizioni di legge.

10. Tutto il personale adibito ai servizi oggetto del presente capitolato lavorerà sotto l'esclusiva responsabilità dell'Appaltatore. La Stazione Appaltante e il C.I.S.A. 31 sono sollevati da ogni controversia e responsabilità, presente o futura, derivante o conseguente, circa il rapporto di lavoro intercorrente tra l'Appaltatore ed il predetto personale.

11. L'Appaltatore assumerà a proprio esclusivo carico la più completa ed assoluta responsabilità civile e penale per sinistri o danni di qualsiasi genere a persone e/o cose, direttamente o indirettamente causati o subiti dal personale impiegato nel servizio, sollevando espressamente ed interamente la Stazione Appaltante e il C.I.S.A. 31 da qualsivoglia responsabilità anche indiretta.

12. L'Appaltatore si assume completamente tutti gli oneri per imposte e tasse, nessuna esclusa, applicati od applicabili in futuro in relazione all'oggetto dell'affidamento, nonché tutte le previdenze necessarie per evitare il verificarsi di danni alle persone ed alle cose, come pure le spese di assicurazione e l'eventuale risarcimento di danni esonerando in tal senso la Stazione Appaltante e il C.I.S.A. 31 da qualsiasi responsabilità per incidenti e danni che dovessero subire terzi.

13. L'Appaltatore si obbliga a consentire alla Stazione Appaltante di procedere, in qualsiasi momento e senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche mediante controlli a vista sulle modalità di espletamento del servizio, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche e controlli.

14. L'Appaltatore prende atto ed accetta che i servizi oggetto del contratto dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della loro consistenza e della dislocazione delle sedi di esecuzione.

15. In caso di sostituzione, ancorché temporanea, del personale impiegato, l'Appaltatore ne dovrà fornire comunicazione scritta alla Stazione Appaltante. Resta inteso, che il nuovo personale impiegato dovrà essere in possesso dei prescritti requisiti professionali e di idoneità.

La Stazione Appaltante, entro dieci giorni dal ricevimento dei dati sopra citati, potrà disporre la non utilizzazione del personale privo dei prescritti requisiti e/o che ritenesse, a proprio insindacabile giudizio, non idonei. Trascorso tale periodo senza che la Stazione Appaltante si sia espressa, l'appaltatore potrà utilizzare o continuare ad utilizzare gli operatori proposti.

In ogni caso, l'Appaltatore riconosce alla Stazione Appaltante la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse umane impiegate, qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. L'esercizio da parte della Stazione Appaltante di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa. In tal caso l'Appaltatore deve procedere alla sostituzione con urgenza e comunque entro dieci giorni lavorativi dalla segnalazione.

16. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, la Stazione Appaltante, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Art. 31 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti impiegati nelle attività contrattuali derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in materia previdenziale, contributiva, assicurativa, fiscale, di igiene e sicurezza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni di cui al [d.lgs. n. 81/2008](#) in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. L'Appaltatore, prima dell'avvio del servizio, è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante il nominativo del datore di lavoro e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
2. L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare nei confronti di detto personale le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti collettivi di lavoro e dagli Accordi sindacali integrativi ed aziendali (se più favorevoli) applicabili alla categoria e nella località di svolgimento delle attività nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L'Appaltatore si obbliga inoltre, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati Contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai predetti Contratti collettivi nazionali di lavoro vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questi non aderisca alle Associazioni stipulanti o receda da esse per tutto il periodo di durata dell'appalto.
3. L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta della Stazione Appaltante, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
4. Nell'ipotesi di inadempimento anche a uno solo degli obblighi previsti dal presente articolo, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatta salva la possibilità di agire contro l'Appaltatore per il risarcimento dei danni eventualmente subiti.

Art. 32 – Quinto d'obbligo e varianti

1. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante può imporne all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni del contratto medesimo. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto, né avrà diritto ad alcun compenso, rimborso o indennità di sorta, salvo il corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite.
2. Le modifiche e le varianti sono regolate dall'[art. 106 del d.lgs. n. 50/2016](#).
3. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non sia stata approvata o disposta dalla Stazione Appaltante. Qualora siano state effettuate variazioni o modifiche contrattuali non previamente autorizzate, esse non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, a cura e carico dell'Appaltatore, la rimessa in pristino della situazione preesistente, secondo le disposizioni della Stazione Appaltante.

Art. 33 – Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. In applicazione dell'art. [17 del d.P.R. n. 62/2013](#), l'Appaltatore si obbliga, nell'esecuzione del contratto, al rispetto, per quanto compatibili, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con il medesimo [d.P.R. n. 62/2013](#) e del Codice di comportamento della Stazione Appaltante.

Art. 34 – Garanzia definitiva

1. Per la stipulazione del contratto l'Aggiudicatario dovrà costituire una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione, ai sensi [dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016](#), con le modalità di cui [all'art. 93, commi 2 e 3](#), del medesimo decreto legislativo.

2. La garanzia copre l'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore. La Stazione Appaltante ha altresì il diritto di valersi della garanzia per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. La Stazione Appaltante può incamerare la garanzia anche per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

3. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Stazione Appaltante, che si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria, fatto salvo il risarcimento del maggior danno e le eventuali ulteriori conseguenze di legge.

4. Qualora l'ammontare della garanzia definitiva dovesse venir meno in tutto o in parte per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere, a propria cura e spese, al reintegro entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della relativa richiesta della Stazione Appaltante. In caso di inadempimento a tale obbligo, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, fatto salvo il risarcimento del danno.

5. Trovano applicazione le regole sulle riduzioni previste in caso di possesso da parte dell'Aggiudicatario dei requisiti di cui [all'art. 93, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016](#). Per fruire di tali riduzioni il possesso va segnalato e documentato nei modi prescritti dalle norme vigenti.

6. La garanzia definitiva, in qualunque forma prestata, deve coprire l'intero periodo di validità del contratto e cessa di avere effetto solo dopo che sia stata accertata la completa, totale ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e, comunque, solo con la restituzione della stessa al garante.

Art. 35 – Verifica dei servizi

1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di indirizzo e di controllo sulla buona esecuzione dell'appalto, anche avvalendosi di propri esperti e/o di soggetti esterni, al fine di accertare l'osservanza delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative vigenti in materia e di quanto previsto dal presente Capitolato con particolare riferimento alla verifica dei livelli quantitativi, qualitativi e funzionali del servizio e del grado di soddisfazione dell'utenza.

2. L'Appaltatore è tenuto a fornire al personale degli Uffici incaricati della vigilanza tutta la necessaria collaborazione, ogni chiarimento e la relativa documentazione.

3. In dettaglio, la verifica del servizio di assistenza domiciliare riguardante ogni singolo caso verrà effettuata in riferimento a quanto stabilito nel piano di assistenza personalizzato (PAI). Tali verifiche verranno effettuate nel corso di incontri periodici tra Assistenti sociali, Coordinatori e Operatori domiciliari. Tali incontri potranno svolgersi tra l'Assistente sociale e gli operatori impiegati sul singolo caso e/o con gruppi di operatori relativamente ad una pluralità di casi per tematiche di interesse generale.
4. La Stazione Appaltante potrà utilizzare questionari per la verifica della qualità e del gradimento del servizio domiciliare da sottoporre agli utenti. L'Appaltatore collaborerà per il buon andamento di tale verifica.
5. L'Appaltatore, previa intesa con la Stazione Appaltante, potrà servirsi di ulteriori strumenti elaborati in proprio per le verifiche sui casi e la valutazione complessiva del servizio.
6. Verranno previsti incontri generali, con cadenza almeno annuale, tra la Stazione Appaltante, il C.I.S.A. 31 e il Coordinatore della ditta appaltatrice al fine di effettuare verifiche sull'andamento del servizio oggetto del presente appalto.

Art. 36 – Inadempienze e penalità

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di ottemperare a tutte le condizioni previste per l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto e alle disposizioni normative vigenti in materia.
2. Qualora le verifiche in corso di esecuzione evidenzino manchevolezze o carenze di lieve entità che, a giudizio della Stazione Appaltante, siano rimediabili senza pregiudizio alcuno per l'intero servizio, l'Appaltatore verrà informato per iscritto delle modifiche e degli interventi da apportarsi che andranno immediatamente effettuati senza alcun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante.
3. La Stazione Appaltante applica delle penali per negligenze e deficienze accertate che compromettano il servizio di assistenza domiciliare, in particolare nei casi in cui non vi sia rispondenza a quanto previsto nel presente Capitolato, nel contratto d'appalto ovvero nelle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e amministrative e specificatamente nei seguenti casi:
 - mancato rispetto delle determinazioni assunte dalla Stazione Appaltante circa l'accesso, la variazione, la sospensione e la cessazione del servizio di assistenza domiciliare: € 1.000,00 (in lettere: euro mille/00);
 - mancata presa in carico dell'utente rispetto ai termini prescritti dal Capitolato e/o mancato rispetto del piano di assistenza: € 1.000,00 (in lettere: euro mille/00);
 - mancata effettuazione del servizio giornaliero per ciascun utente e/o reiterati ritardi o uscite anticipate degli operatori addetti all'assistenza rispetto all'orario previsto per lo svolgimento del servizio: € 500,00 (in lettere: euro cinquecento/00);
 - utilizzo di personale privo dei requisiti professionali richiesti: € 3.000,00 (in lettere: euro tremila/00);
 - comportamenti degli operatori tenuti nei confronti degli utenti caratterizzati da imperizia, imprudenza e/o negligenza: € 2.000,00 (in lettere: euro duemila/00);
 - mancato rispetto delle indicazioni e/o delle decisioni della Stazione Appaltante nell'ipotesi di sostituzione o rotazione degli operatori: € 1.000,00 (in lettere: euro mille/00);
 - mancato rispetto delle disposizioni [dell'articolo 11](#): € 1.000,00 (in lettere: euro mille/00);
 - ritardo nell'attivazione o irregolare funzionamento della sede operativa prevista dall'[articolo 6](#) e/o del Servizio di coordinamento di cui all'[articolo 7](#): € 3.000,00 (in lettere: euro tremila/00);
 - mancato rispetto delle prescrizioni relative alla presentazione e/o alla realizzazione del Progetto di formazione e di aggiornamento del personale di cui dell'[articolo 19](#): € 4.000,00 (in lettere: euro quattromila/00);

- inosservanza di leggi, regolamenti e disposizioni inerenti al servizio: penalità variabile, a seconda della minore o maggiore gravità dell'infrazione, da un minimo di € 1.000,00 (in lettere: euro mille/00) ad un massimo di € 5.000,00 (in lettere euro cinquemila/00);
- ogni altra situazione che possa incidere sulla corretta esecuzione del servizio: penalità variabile, a seconda della minore o maggiore gravità dell'infrazione, da un minimo di € 500,00 (in lettere: euro cinquecento/00) ad un massimo di € 5.000,00 (in lettere: euro cinquemila/00).

Per ogni caso di tardiva esecuzione del servizio, la Stazione Appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla Ditta appaltatrice delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

4. L'applicazione della penalità è preceduta da formale e motivata diffida contenente analitica contestazione dell'inadempienza all'Appaltatore il quale ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni nel termine stabilito dalla Stazione Appaltante non inferiore a 7 (sette) giorni, solari e consecutivi, decorrenti dalla data di ricevimento della contestazione del fatto, fermo restando l'obbligo per l'Appaltatore di rimuovere le cause dell'inadempimento conformandosi immediatamente alle prescrizioni violate.

5. La Stazione Appaltante, nel caso valuti positivamente le giustificazioni presentate dall'Appaltatore, ne dà pronta comunicazione allo stesso. In caso di mancato accoglimento delle controdeduzioni ovvero sia inutilmente trascorso il termine assegnato per la presentazione di scritti difensivi, si procederà all'irrogazione della penalità. Si procederà al recupero della penalità mediante ritenuta diretta sul corrispettivo dovuto dalla Stazione Appaltante e dal C.I.S.A. 31 per le prestazioni rese o, in alternativa, rivalendosi sulla cauzione definitiva di cui all'[articolo 34](#).

6. La penale è quantificata in ragione della tipologia, della maggiore o minore entità e gravità dell'inadempimento, dell'addebito dei danni derivanti dalle inadempienze riscontrate, del disservizio cagionato e della reiterazione delle manchevolezze. L'irrogazione da parte della Stazione Appaltante di qualsivoglia penalità è indipendente dalle eventuali sanzioni previste da norme di legge o di regolamento che attengono in qualsiasi modo alla tipologia di attività oggetto del presente affidamento.

7. L'applicazione della penalità è altresì indipendente dai diritti spettanti alla Stazione Appaltante per le violazioni contrattuali e rimane ferma la facoltà della stessa, in caso di violazioni gravi o reiterate, di sospendere immediatamente il servizio e/o di risolvere il contratto anche prima della sua scadenza, procedendo nei confronti dell'Appaltatore alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con l'incameramento della cauzione definitiva e, ove ciò non bastasse, agendo per il pieno risarcimento dei danni subiti.

Art. 37 – Risoluzione del contratto per inadempimento

1. Ferme restando le cause di risoluzione previste in altre parti del presente Capitolato, la Stazione Appaltante ha la facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto, fermo restando il pagamento delle penali di cui [all'art. 36](#), nel caso di inadempimento dell'Appaltatore anche di uno solo degli obblighi assunti con il contratto protrattosi oltre un termine che, salvo i casi di urgenza, non può essere inferiore a quindici giorni, assegnato dalla Stazione Appaltante per l'adempimento mediante apposita diffida scritta.

2. Inoltre, la Stazione Appaltante può risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate [all'art. 108, c. 1, del d.lgs. n. 50/2016](#).

3. In ogni caso la Stazione Appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento e fermo restando il pagamento delle penali di cui all'[art. 36](#), potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art.1456 del codice civile, nei seguenti casi, oltre a quelli previsti in altri articoli del presente atto:

- mancanza o venir meno anche di uno solo dei requisiti necessari per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato o che hanno giustificato l'affidamento del servizio stesso, ivi inclusi i requisiti richiesti dalla legge e dal bando per la partecipazione alla gara e per la stipula del contratto;
- qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. [108, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016](#);
- mancata attivazione del servizio ai sensi dell'[art. 2](#);
- inadempienze degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse relative alle attività di gestione del servizio affidato;
- dopo tre formali contestazioni che abbiano dato luogo all'applicazione delle penali di cui [all'art. 36](#) o comunque se l'ammontare complessivo delle penali applicate supera il 10% del valore netto del contratto;
- nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'appaltatore ai sensi del [D.P.R. n. 445/2000](#), fatto salvo quanto previsto [dall'art. 71](#) del medesimo decreto presidenziale;
- cessazione, interruzione o sospensione dell'attività dell'Appaltatore;
- abbandono o mancata prestazione del servizio;
- inadempienze ritenute gravi dalla Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, tali da rendere insoddisfacente il servizio o comprometterne la buona riuscita o che ne comportino la sua interruzione o l'incapacità di assolvere il servizio ad un livello di qualitativo giudicato sufficiente dalla Stazione Appaltante medesima. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati gravi inadempimenti: la sostituzione o rotazione non autorizzata del personale; i comportamenti tenuti nei confronti degli utenti ed in generale dei terzi caratterizzati da imperizia, negligenza, inosservanza di leggi, regolamenti e disposizioni relative al servizio svolto; l'utilizzo di personale privo di titolo specifico; inosservanza degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro; responsabilità per infortuni e danni; qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.

La risoluzione si verificherà di diritto qualora la Stazione Appaltante comunichi per iscritto all'Appaltatore la volontà di avvalersi della clausola risolutiva.

4. In tutti i casi di risoluzione del contratto previste dal presente Capitolato, la Stazione Appaltante si riserva di incamerare la garanzia definitiva di cui [all'art. 34](#), di procedere direttamente all'esecuzione del servizio con la propria organizzazione o di farlo eseguire a terzi, in danno dell'appaltatore, nonché di esperire l'azione di risarcimento di ulteriori danni subiti e fatta salva ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

5. In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore si impegna a fornire alla Stazione Appaltante tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso, ponendo in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio.

6. Nel caso di risoluzione l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. [108, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016](#).

7. Ai sensi [dell'art. 110 del d.lgs. n. 50/2016](#) la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che

ha formulato la prima migliore offerta fino ad esaurimento della graduatoria, escluso l'originario aggiudicatario.

Art. 38 – Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dagli [artt. 88](#), comma 4-ter, e [92](#), comma 4, del [d.lgs. n. 159/2011](#), la Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualunque momento e stato di esecuzione del servizio, dandone comunicazione scritta all'Appaltatore. Il recesso ha effetto dal trentesimo giorno solare dalla data di ricevimento di tale comunicazione.
2. In caso di recesso della Stazione Appaltante, l'Appaltatore ha diritto al pagamento da parte della Stazione Appaltante:
 - delle sole prestazioni correttamente eseguite a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto;
 - di un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto delle prestazioni già eseguite.
3. Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore si impegna ad assicurare che tale cessazione non comporti alcun danno alla Stazione Appaltante e al C.I.S.A. 31, tendendoli in tal senso indenni, ponendo in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in capo al nuovo fornitore e fornendo alla Stazione Appaltante tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del servizio.
4. L'Appaltatore, inoltre, rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso di sorta, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.
5. Qualora l'Appaltatore dovesse recedere dal contratto, la Stazione Appaltante si rivarrà sulla garanzia definitiva, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno e le ulteriori conseguenze di legge.

Art. 39 – Recesso per giusta causa

1. In caso di sopravvenienze normative e/o autorizzative interessanti la Stazione Appaltante che abbiano incidenza sull'esecuzione della prestazione del servizio, la stessa Stazione Appaltante potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso, ove compatibile, di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi per iscritto all'Appaltatore.
2. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al solo pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 del codice civile.

Art. 40 – Spese contrattuali e assoggettamenti fiscali

1. I corrispettivi stabiliti saranno soggetti alle disposizioni di cui alle norme fiscali vigenti. Ogni onere fiscale resterà a carico dell'appaltatore, eccetto l'IVA, se dovuta, che rimane a carico della Stazione Appaltante.
2. Fanno carico all'Appaltatore tutte le tasse, le spese e i diritti relativi alla stipulazione del contratto e sua registrazione, anche per eventuali proroghe e rinnovi, secondo le tariffe di legge.

Art. 41 – Incedibilità dei crediti - Divieto di cessione del contratto e disciplina del subappalto

1. L'Appaltatore è il solo responsabile dei danni che dovessero derivare alla Stazione Appaltante, al C.I.S.A. 31 o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
2. È fatto divieto all'Appaltatore di cessione totale o parziale del contratto, fatte salve le eventuali vicende soggettive dello stesso appaltatore di cui [all'art. 106, comma 1, lett. d\), n. 2, del d.lgs. n. 50/2016](#). In tal caso, deve comunque garantirsi il proseguimento del rapporto contrattuale da parte del soggetto subentrante.
3. L'eventuale cessione totale o parziale dei crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione dei servizi previsti in contratto, è disciplinata dall'art. [106, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016](#). In particolare, le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Stazione Appaltante. È fatto divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso. L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, è obbligato al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. [3 della legge n. 136/2010](#). In particolare, l'appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad effettuare i pagamenti all'appaltatore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati dell'appaltatore medesimo, riportando il CIG.
4. Gli eventuali subappalti sono disciplinati dall'art. [105 del d.lgs. n. 50/2016](#) e necessitano dell'autorizzazione della Stazione Appaltante. In particolare, l'eventuale subappalto, qualora autorizzato, dei servizi oggetto dell'appalto non può superare il 40% dell'importo complessivo del contratto aggiudicato.
5. Salvo quanto previsto dall'art. [105, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016](#), la Stazione Appaltante e il C.I.S.A. 31 non provvederanno al pagamento diretto del subappaltatore. Si rimanda [all'art. 24](#) per le condizioni dei pagamenti.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Stazione Appaltante e dei terzi, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
7. L'Appaltatore si obbliga a mallevare e tenere indenne la Stazione Appaltante e il C.I.S.A. 31 da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
8. Ferma restando la possibilità di revoca dell'autorizzazione al subappalto da parte della Stazione Appaltante, l'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l'esecuzione dello stesso, siano accertati dalla Stazione Appaltante inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse della Stazione Appaltante medesima. In tal caso è onere dell'Appaltatore svolgere in proprio le attività derivanti dal contratto, senza diritto ad alcun indennizzo, risarcimento o rimborso da parte della Stazione Appaltante e/o dal C.I.S.A. 31, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
9. In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, la Stazione Appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, avrà la facoltà di risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Art. 42 – Polizze assicurative

1. L'Appaltatore, nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore quanto della Stazione Appaltante, del C.I.S.A. 31 e/o di terzi. Inoltre, l'Appaltatore si obbliga a mallevare e mantenere indenne la Stazione Appaltante e il C.I.S.A. 31 da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa

nei confronti delle due amministrazioni in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.

2. Ai fini del comma che precede, è fatto obbligo all'Appaltatore, a totale suo carico e con esclusione di ogni diritto di rivalsa o di indennizzo nei confronti della Stazione Appaltante e del C.I.S.A. 31, di stipulare specifica polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestatori di lavoro (RCO) stipulata con una delle imprese autorizzate alla copertura dei rischi conseguenti al risarcimento dei danni o di quanto l'Appaltatore sia tenuto a pagare in quanto civilmente responsabile, cagionati alla Stazione Appaltante e al C.I.S.A. 31, al personale della Stazione Appaltante e del C.I.S.A. 31 ovvero a terzi o a cose di terzi, dal personale impiegato, compresi eventuali volontari, dall'Appaltatore nell'espletamento dell'attività di appalto, nonché dei danni causati in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi nella gestione del servizio oltre che per violazione di norme, ivi comprese quelle di cui al [d.lgs. n. 196/2003](#), del [Regolamento UE n. 679/2016](#) del 27 aprile 2016 e del [d.lgs. n. 81/2008](#), con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto o dall'effettivo inizio delle prestazioni contrattuali, fino a dodici mesi successivi alla loro cessazione, per la copertura di tutti i rischi di cui al presente Capitolato, per i quali resta in ogni caso fermo l'obbligo di malleva assunto dall'Appaltatore.

3. Oltre a quanto sopra specificato, tale polizza RCT/RCO deve:

- prevedere massimali per danni a persone e a cose non inferiori a 5.000.000,00 di euro (cinque milioni);
- prevedere che non vi sono limiti al numero di sinistri;
- prevedere la rinuncia all'azione di rivalsa e di qualsiasi eccezione da parte della compagnia assicuratrice nei confronti della Stazione Appaltante e del C.I.S.A. 31 per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività del presente contratto;
- prevedere l'estensione di garanzia alle malattie professionali, tabellari e non tabellari;
- valere anche per la responsabilità civile che possa derivare da fatto colposo e/o doloso di persone delle quali o con le quali l'Appaltatore debba rispondere, compresi eventuali volontari.

4. In alternativa alla stipulazione della polizza in parola, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza già attivata, avente le medesime caratteristiche sopra indicate ed esclusivamente adeguata e dedicata al presente servizio appaltato. In tal caso, l'Appaltatore dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche i servizi previsti dal presente contratto, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo di manleva assunto dall'Appaltatore.

5. Nel caso la polizza preveda scoperti e/o franchigie per sinistro, queste non possono essere in alcun modo opposte alla Stazione Appaltante, al C.I.S.A. 31 o al terzo danneggiato e devono rimanere esclusivamente a carico dell'Appaltatore. Parimenti, la Stazione Appaltante e il C.I.S.A. 31 saranno tenuti indenni dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative stipulate dall'Appaltatore.

6. I massimali previsti nella polizza assicurativa non sono da ritenersi in alcun modo limitativi della responsabilità assunta dall'Appaltatore nei confronti della Stazione Appaltante, del C.I.S.A. 31 e dei terzi. Pertanto ogni più ampia responsabilità, sia civile che penale, per eventuali infortuni o danni ricadrà esclusivamente sull'Appaltatore, restando la Stazione Appaltante e il C.I.S.A. 31 sollevate da responsabilità al riguardo.

7. Resta ferma l'intera responsabilità dell'Appaltatore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza di cui al presente articolo, così come nel caso di inoperatività delle coperture assicurative o di loro inesistenza.

8. L'Appaltatore deve immediatamente segnalare per iscritto alla Stazione Appaltante tutte le situazioni che possano ingenerare pericolo all'incolumità di terzi che si siano verificate durante lo svolgimento delle attività, nonché qualsiasi tipo di infortunio verificatosi.

9. Fermo restando che l'Appaltatore è tenuto ad attivare la polizza assicurativa di cui al presente articolo prima dell'inizio del servizio, l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza medesima è condizione essenziale di efficacia del contratto. Pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare, mediante consegna dell'originale della polizza o di sua copia conforme all'originale, prima dell'inizio del servizio o comunque in qualsiasi momento, la copertura assicurativa di cui si tratta e all'occorrenza dei suoi rinnovi, il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile con conseguente incameramento della garanzia prestata e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Art. 43 – Osservanza della normativa

1. L'Appaltatore, oltre alle norme del presente Capitolato, avrà l'obbligo di osservare e di far osservare tutte le prescrizioni, disposizioni e norme di qualsiasi genere vigenti o che possano essere eventualmente emanate dalle competenti Autorità durante il corso dell'appalto, applicabili ai servizi di cui al presente Capitolato, restando contrattualmente convenuto che, anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri o limitazioni nell'espletamento del servizio, l'Appaltatore non potrà accampare diritto alcuno verso la Stazione Appaltante e il C.I.S.A.31.

Art. 44 – Foro competente

1. Tutte le eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Torino, rimando esclusa la competenza arbitrale. Il contratto pertanto non conterrà la clausola compromissoria di cui [all'art. 209, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016](#).

L'Appaltatore, letto il presente capitolato, lo accetta integralmente.

L'Appaltatore dichiara inoltre di conoscere ed espressamente approva ed accetta, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, tutte le disposizioni, clausole e condizioni di cui agli articoli [31](#), [33](#), [36](#), [37](#), [38](#), [39](#), [41](#) del presente Capitolato.

fac simile offerta economica

operatori	monte ore anno iva esclusa	prezzo a base d'asta	offerta (indicare prezzo offerto ora iva esclusa)	totale 48 mesi	totale 4 anni + 4 anni
socio sanitari (OSS)/ADEST	13.500	22,58		0,00	0,00
generici	1.500	16,22		0,00	0,00
	15.000			0,00	0,00

costi aziendali sicurezza	
---------------------------	--

costi manodopera	
------------------	--